

## TORNATA DEL 16 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Demissione del deputato Palluel — Convalidamento dell'elezione del 3° collegio di Sassari — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Nuove obiezioni del deputato Despine e suo emendamento — Osservazioni dei deputati Sappa, regio commissario, e Cavallini, relatore — Chiusura della discussione generale — Emendamenti dei deputati Michelini e Bottone all'articolo 1 — Opposizioni del relatore — Obbiezioni dei deputati Lione, Mellana e Daziani, ed emendamento di quest'ultimo — Opposizioni e spiegazioni del regio commissario — Opinioni del deputato Cadorna e del ministro della pubblica istruzione — Proposizione sospensiva del deputato Lione — Osservazioni del deputato Valerio Lorenzo — Repliche del relatore — Istanze del ministro delle finanze — Reiezione della proposta sospensiva e degli emendamenti della Commissione, e approvazione dell'emendamento del deputato Michelini — Questioni sull'emendamento del deputato Mellana riflettente gli impiegati del Parlamento — Osservazioni del ministro delle finanze e del deputato Bellono — Repliche del deputato Mellana — Approvazione dell'emendamento e quindi degli articoli 1, 2 e 3 — Obbiezioni dei deputati Lione, Cadorna e Michelini all'articolo 4 — Emendamenti dei deputati Michelini e Ravina — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica, del relatore e dei deputati Pescatore e Mameli.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CASTELLI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

4174. Borni Ottavio Girolamo propone che per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in Sardegna vi sia aumentata la forza militare, vi si stabiliscano i carabinieri, e vi s'invino buoni e prudenti impiegati.

4175. Garino, Rocca Paolo, Aymar Giacomo, segretari di Stato in ritiro, presentano una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

4176. Canaveri Antonio, cavaliere della legion d'onore, chiede che coloro che furono fregiati di detto ordine vengano riammessi al godimento delle pensioni loro assegnate dall'impero francese.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Gli uffici IV, V, VI e VII hanno autorizzato la lettura del progetto di legge depresso dal deputato Lions relativo all'indennità di vestiario ai militari che combatterono per l'indipendenza italiana.

Io ne darò lettura:

« Signori, nell'esordire della passata Sessione, mosso da un sentimento di giustizia, io ebbi l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera un progetto di legge che aveva per iscopo di risarcire i sott'ufficiali e soldati dei danni per essi incontrati nel combattere la guerra dell'indipendenza.

« La giustizia di questa mia proposta non venne da alcuno contrastata. E se la Camera statui allora di passare oltre, ciò non avvenne che in seguito all'impegno formale assunto dal signor ministro della guerra di presentare al Parlamento, nel

corrente di quella Sessione, un elaborato progetto, che meglio raggiungesse lo scopo proposto.

« Ma le promesse ministeriali sono omai legami fragili tanto che non vincolano. Nulla quindi si fece: epperò, valendomi del diritto d'iniziativa che spetta ai rappresentanti della nazione, io ho l'onore di fare un'altra volta appello alla vostra giustizia, riproducendo il mio progetto di legge.

« Art. 1° Un anno di deconto, a titolo d'indennità vestiario, è corrisposto a tutti i sott'ufficiali e soldati di terra e di mare che hanno combattuta la guerra dell'indipendenza italiana.

« Art. 2° Questo assegno è parimente corrisposto a tutti i sotto-ufficiali e soldati che sono poscia stati giubilati o congedati senza condono di debiti.

« A quelli invece che sono stati giubilati o congedati con condono di debiti è corrisposta soltanto la differenza in più della somma condonata, quando questa sia minore di detto assegno.

« Art. 3° Sono considerati aver preso una parte attiva alla guerra dell'indipendenza italiana i militari che hanno valicate le frontiere dell'antico Stato Sardo, ed i marinai che erano a bordo della squadra nell'Adriatico.

« Sono esclusi invece quelli i quali abbandonarono i propri corpi senza licenza. »

Domando al deputato Lions quando intenda di dargli svolgimento.

**LIONS.** Sono agli ordini della Camera anche al momento, se essa lo desidera.

**PRESIDENTE.** Parmi che sarebbe meglio attendere finché venga votata la legge in discussione.

Il deputato Palluel scrive chiedendo d'essere esonerato dalla carica di deputato d'Albertville, affari di famiglia non permettendogli di recarsi al Parlamento.

Consulto la Camera su questa domanda.

(La Camera accorda.)

Ora porrò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni di riposo agli impiegati civili.

Avverto i signori deputati che la tabella che andava unita al discorso del signor deputato Menabrea trovasi stampata nel rendiconto ufficiale che verrà, tra breve, distribuito ai deputati.

Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

**SAPPA**, commissario regio. La cedo al signor relatore.

**CAVALLINI**, relatore. Io volevo fare osservare che le considerazioni esposte alla Camera nella tornata di ieri dall'onorevole Menabrea si riferiscono agli articoli anziché alla discussione generale; e che per questo sarebbe forse opportuno, anche per evitare inutili ripetizioni, che il relatore si riserbasse a fare le sue osservazioni in proposito allorché verranno in discussione gli articoli. Ritengo poi tanto più opportuno il seguire questo sistema, in quanto che il signor presidente ha annunziato non essere ancora pronto a distribuirsi il quadro presentato dal deputato Menabrea.

Del resto, ove la Camera non approvasse il sistema da me proposto, non avrei difficoltà a rispondere sin d'ora alle già fatte obiezioni.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**LANZA**. Pregherei il signor presidente di sospendere per un istante la discussione della legge attuale, perchè avrei in pronto una relazione di elezione.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**LANZA**, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del professore Francesco Sulis a deputato del terzo collegio di Sassari.

*Una voce*. L'eletto è già deputato di altro collegio.

**LANZA**, relatore. Converrà che scelga, ma questa scelta avrà luogo dopo.

*Voci*. Ha già prestato il giuramento.

**PRESIDENTE**. La legge dice che gli eletti in diversi collegi hanno otto giorni di tempo per far la scelta del collegio che devono rappresentare, quindi io debbo porre ai voti le conclusioni dell'ufficio IV.

Quelli che le approvano, vogliono alzarsi.

(Sono approvate.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RIPOSO AGL'IMPIEGATI CIVILI.

**PRESIDENTE**. Siccome ho già annunziato, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Il signor commissario regio vuol parlare?

**SAPPA**, commissario regio. Io mi riferisco a quanto disse il signor relatore.

**PRESIDENTE**. Allora la parola è al signor deputato Despine.

**DESPINE**. L'onorevole commissario du Gouvernement, en répondant aux paroles que j'ai eu l'honneur de prononcer dans la séance d'hier, a fait quelques observations sur lesquelles j'appelle pour quelques instants l'attention de la Chambre.

M. le commissaire a annoncé à la Chambre que le Gouvernement aurait l'intention de proposer un amendement sur le chiffre de la retenue: il a déclaré que le Gouvernement avait l'intention d'accroître le chiffre de la retenue au-dessus de 2 1/2 0/0.

Il a ajouté que cette augmentation était dictée, selon lui, par un principe de justice, qui veut que l'employé fasse les fonds de sa retraite, et que du moins si ce fonds ne répond pas au bénéfice qu'il retirera, la retenue apporte cependant un certain allègement au trésor. Il a dit en second lieu que, vu l'état des finances, chaque citoyen doit faire en leur faveur le plus de sacrifices possibles.

Cette proposition me paraît très-grave, car elle influe sur toute l'économie de la loi et conséquemment sur le nombre d'années de service nécessaires pour avoir droit à la retraite.

Je rappelle à la Chambre qu'il n'a jamais été question ici pour les employés que d'une retenue de 2 1/2 0/0.

La loi sur la retenue qui déjà a été votée dans cette Chambre avait même annoncé formellement la suppression de la retenue excédant le 2 1/2 0/0 à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1854. La proposition faite par l'honorable commissaire du Gouvernement ne pourrait donc pas être, il me semble, jetée comme en passant, d'une manière tout à fait incidente, en ce moment. Elle est trop importante pour ne pas être soumise à subir les formalités prescrites par le règlement, c'est-à-dire pour ne pas être imprimée, distribuée et discutée dans les bureaux, appuyée de toutes les pièces, de tous les documents que le Gouvernement possède et qui peuvent la justifier.

En France, où la question des retraites, après les événements de 1814, occupa beaucoup le pays, précisément par la masse de retraites qui était tombée à la charge du trésor, il fut nommée une Commission spéciale des hommes les plus compétents pour étudier la question. Le chiffre de la retraite était alors, comme il est encore aujourd'hui, fixé à 5 pour cent; mais il était question de voir si l'on ne pourrait l'augmenter davantage; eh bien! il fut trouvé, par les calculs auxquels la Commission se livra, que la retenue de 5 pour cent, cumulée avec les intérêts composés et avec le produit de l'extinction des différentes pensions, donnerait, au bout de 30 ans, le capital nécessaire pour former une rente viagère égale à la pension des retraites.

Je me permets de vous citer ce fait pour bien vous faire comprendre combien le chiffre de la retenue influe nécessairement sur toute l'économie de la loi.

Or, dans la loi qui vous est proposée, la question de la retenue ne figure qu'à l'article 35, conséquemment presque après toutes les autres principales dispositions. Je crois donc que si le Gouvernement a l'intention de varier le chiffre de la retenue, ce chiffre doit être discuté antérieurement à toute autre disposition de la loi, attendu qu'il influe sur toute son économie.

Puisque j'ai la parole, je demande à présenter encore quelques autres observations.

L'honorable commissaire du Gouvernement a répondu à la demande que j'avais faite d'une comptabilité spéciale, en disant que, selon lui, cette disposition était inutile, que le bilan des dépenses générales comprend le nombre des pensions et indique la somme que doit ajouter le trésor pour leur paiement annuel, et que le bilan actif donne le chiffre de la retenue. Il a ajouté qu'il en résulterait de la confusion, ou un trop grand travail.

Quant à moi, je crois bien avec M. le commissaire du Gouvernement qu'on peut déduire ces chiffres, comme nous sommes obligés de le faire aujourd'hui, soit du budget des

dépenses générales, soit du budget actif; mais je ferai remarquer que, dans ces budgets, ces chiffres sont compris dans différentes catégories.

Il en résulte donc une plus grande difficulté pour embrasser leur ensemble, et c'est précisément pour l'atténuer que je voudrais que l'on tînt quelque compte de mes observations. Vous savez qu'en France le Gouvernement s'est trouvé plus d'une fois dans le cas de fixer par une loi spéciale le maximum du budget des pensions, déclarant que tel chiffre ne serait pas dépassé; qu'en outre, la caisse des retraites est confiée à l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

Chez nous, aujourd'hui, toutes les retraites sont concentrées dans le budget de l'erario; mais j'observe que dans la nouvelle organisation qui se prépare, ce budget probablement disparaîtra, puisque l'erario ne forme pas un dicastère à part.

Je pense donc que cette comptabilité pourrait être jointe à celle de la dette publique avec laquelle elle a une grande analogie, de même que l'on a déjà concentré dans les mains de celle-ci la caisse des dépôts et consignations.

Du reste, les observations présentées par l'honorable M. Menabrea à ce sujet me dispensent d'en ajouter de nouvelles.

J'ai fait la proposition de la retenue, soit sur le premier mois, soit sur le premier trimestre de l'augmentation du traitement en cas de promotion.

L'honorable commissaire du Gouvernement a cru voir l'équivalent de ma proposition, de la mesure que j'indique, dans celle d'une plus forte retenue qu'il a proposée lui-même. Mais je dois faire observer que le cas est tout à fait différent. Celui qui n'a pas encore perçu un traitement fait volontiers le sacrifice pour son avenir, d'un mois et même d'un trimestre de ce traitement nouveau, parce que c'est un avantage dont il n'a pas encore joui et dont il reçoit l'assurance pour l'avenir; mais il n'en est plus de même si l'on frappe un traitement qu'il perçoit déjà régulièrement; pour lui, dans ce cas, le sacrifice est plus grand et il le fait moins volontiers.

M. le commissaire du Gouvernement a insisté sur le maintien de l'âge de 20 ans comme point de départ pour la pension. Les motifs qu'il en a donnés sont, que les services rendus avant cet âge sont peu utiles, et que, par conséquent, c'est déjà beaucoup pour un employé d'être admis avant cet âge dans une administration, sans encore faire compter sa retraite du jour de son entrée.

Il me semble que si ses services sont inutiles, il ne doivent pas être demandés, que le Gouvernement doit prendre ses employés seulement dans les gens les plus capables et qui peuvent lui rendre des services réels.

Par conséquent, les raisons mises en avant par M. le commissaire ne changent rien à ce que j'avais demandé relativement à l'âge.

Toutefois, comme l'âge de 20 ans ne s'éloigne pas beaucoup de celui auquel on peut entrer en fonctions, je me rallie au chiffre de 20 ans.

Mes dernières observations étaient relatives au nombre d'années obligatoires pour avoir droit à la pension. J'ai demandé 60 ans d'âge et 30 ans complets de service. J'ai fait observer à cet égard que c'est là le système adopté en France et en Belgique. M. le commissaire du Gouvernement n'a pas nié que telles fussent les bases suivies en France et en Belgique; mais il a dit que dans toutes les législations italiennes on adoptait en principe un âge plus avancé.

J'ai dit hier, et je le répète aujourd'hui: on ne peut pas

comparer les mesures adoptées dans un Gouvernement absolu avec celles qui doivent être adoptées dans un Gouvernement constitutionnel. Dans les autres Etats italiens, le Gouvernement étant absolu, les pensions y sont non pas un droit, mais une faveur, un don du souverain. Chez nous, au contraire, la retraite est un droit et non pas une faveur.

Il a dit que le système qu'il proposait était celui pratiqué chez nous. Je ne le crois pas; car le brevet royal de 1835 a fixé lui-même à 30 ans le terme normal pour la pension.

Nous savons, en outre, et l'honorable M. Menabrea l'a fait remarquer, que dans plusieurs carrières, telle que la magistrature, on n'y entre qu'à 30 ou 35 ans. On ne pourrait donc pas, d'après la proposition de la Commission, avoir droit à 60 ans à la pension.

Je maintiens donc ma demande que cette loi soit limitée à 30 ans de services et à 60 ans d'âge.

Du reste, les considérations que je viens de soumettre à la Chambre et celles présentées par l'honorable M. Menabrea me semblent assez fortes pour faire juger à la Chambre que la loi n'a pas été assez étudiée et qu'elle devrait être accompagnée de tous les documents à l'appui, représentant le mouvement des pensions, celui des extinctions, ainsi que le mouvement annuel des emplois, afin de mettre la Chambre en état de se décider d'une manière exacte, claire et facile. La question surtout du chiffre de la retenue me paraît dominer toutes les autres.

En conséquence, si le Gouvernement insiste sur la proposition qu'il vient de faire par l'organ de son commissaire, je crois que la Chambre devrait surseoir à cette discussion jusqu'à ce que cette proposition ait été imprimée, distribuée et discutée dans les bureaux.

**SAPPA, regio commissario.** Varie sono le osservazioni che l'onorevole preopinante fece su questa legge nella tornata di quest'oggi.

Primieramente egli osservò che intendendosi dal Governo di variare le basi della ritenenza, ciò non si poteva fare per via di emendamento, ma doveva essere l'oggetto di una proposizione specifica, o, quanto meno, distribuirsi l'emendamento stampato, acciò ogni deputato possa conoscere l'entità della somma di questa ritenenza, accompagnandola dei documenti giustificanti il profitto che sarebbe per tornarne allo Stato.

Propriamente la maggior ritenenza non viene dal Governo proposta in questa legge, ma è già stata fatta nota alla Camera per via di una proposizione specifica del Governo, e questa proposta già fu passata negli uffici ed è già stampata e ognuno la ritiene; dimodochè non si può opporre la circostanza che non sia abbastanza conosciuta l'ultima proposta fatta sulle ritenenze.

**DESPINE.** Elle n'a pas été distribuée.

**SAPPA, regio commissario.** Ecco pertanto l'articolo 1 di questa legge, che è stampata e distribuita a tutti i membri della Camera, il quale dispone in questo modo:

« A cominciare dal 1° aprile 1852 l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta nelle seguenti proporzioni:

« Sino alle lire 2500. . . . . L. 3 0/0

« Per le somme dalle lire 2501 alle 5000. . . . . » 4 0/0

« Per le somme dalle lire 5001 alle 12000. . . . . » 5 0/0

« Per ogni maggior somma . . . . . » 6 0/0

« La legge sulle pensioni degli impiegati civili definirà qual

parte di questa imposta debba considerarsi come tassa temporaria e quale come ritenenza per le pensioni.»

Dunque questa proposta è già nota alla Camera perchè è qui stampata. Ad ogni modo io dirò quale è l'intenzione del Governo relativamente alla cifra della ritenenza, la quale, per vero dire, varia alquanto questa stessa ultima proposta.

Il Governo crede doversi separare in leggi distinte quella della ritenenza dall'altra della sopratassa (la quale, comprendendo anche le pensioni, vestirà il carattere di un'imposta); crede che la tassa debba essere proporzionale e non progressiva, imperocchè, per le imposte, il carattere di proporzionalità è il carattere voluto dalla legge fondamentale. Quanto alla ritenenza, il Governo crede che possa essere progressiva, e il motivo di questa disposizione è che siccome il Governo misura la pensione dal maggiore stipendio che l'impiegato percepisce al momento della giubilazione, la ritenenza la percepisce sullo stipendio, che ordinariamente è tenue in principio di carriera, e quindi va via progredendo; è giusto quindi che la pensione che rappresenta il maggiore stipendio sia anche compensata da una ritenenza progressiva, in ragione dell'aumento dello stipendio che viene ad acquistare.

Quindi la proposta che il Governo farebbe per le ritenenze invece dell'articolo che è stampato nell'attuale progetto di legge, sarebbe la seguente:

« A cominciare dal 1° aprile 1852 l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili e degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa od in disponibilità, saranno sottoposti alla seguente ritenenza, cioè: del 2 1/2 0/0 se non eccedono le lire 2000; del 3 0/0 se non eccedono le lire 4000; del 3 1/2 0/0 se non eccedono le lire 8000; del 4 se ascendono ad una somma maggiore; » quindi con una legge distinta, che è la legge della sopratassa, proporrà di stabilire una tassa del 2 0/0 egualmente sugli stipendi e sulle pensioni; quella è la tassa che sarà provvisoria, la ritenenza dovrà essere definitiva.

Si conosce dunque quali sono le basi di questa ritenenza. Tale proposta, se la Camera lo crede, potrà essere stampata onde i signori deputati possano aver presente la proporzione della ritenenza per far quelle osservazioni che stimeranno opportune.

L'onorevole preopinante intenderebbe poi che si tenesse per le ritenenze una contabilità distinta, per poter dare al pubblico un appagamento maggiore in ordine al prodotto delle medesime ed all'onere che gravita sulle finanze per motivo delle pensioni.

A tale proposito ebbi già l'onore di dire nella tornata di ieri che le pensioni sono portate sul bilancio delle spese generali, e che il prodotto delle ritenenze figura necessariamente sul bilancio attivo.

Lo stesso deputato ha asserito che ciò richiederà alcune indagini per parte di coloro che vorranno conoscere tali fatti.

Anche a questo riguardo io credo che siffatte indagini non siano punto difficili a farsi; allorchè si discuteranno i bilanci, questa sarà una delle osservazioni che verranno fatte da chi avrà l'incarico di riferire sui medesimi, di modo che il pubblico sarà istruito a tal uopo; senza che simile vantaggio si debba pagare introducendo una contabilità distinta, la quale richiede di necessità un aumento di fondi e di impiegati.

L'onorevole preopinante ha anche insistito riguardo all'età. Esso consentirebbe che venisse fissata l'età di 20 anni, ma osserva che le ragioni che io ho addotte ieri relativamente alla poca utilità dei servizi che possono essere prestati dagli

impiegati che sono d'età inferiore a 20 anni, non siano di gran peso, poichè, giusta il detto da lui, il Governo deve scegliere impiegati che siano sempre capaci. Ma io osservo che chiunque è sull'esordire di una carriera è sempre meno capace di chi ha acquistata lunga pratica in essa, e se il Governo dovesse sempre provvedersi d'impiegati pratici, forse non gliene riuscirebbe tanto facile la scelta. Chi entra giovane in carriera acquista fuor d'ogni dubbio col volgere degli anni maggiori cognizioni e maggiore esperienza, in guisa che i servizi che presta un impiegato negli anni di pratica non valgono mai quelli che potrà prestare di poi.

Insiste di più l'onorevole deputato sul periodo d'anni voluto da questa legge per ottenere il diritto alla pensione, e sull'età d'anni 60, ch'egli stima sufficiente, ad esempio della legge francese, poco giovando, a parer suo, l'esempio dei Governi italiani.

Già fin da ieri ho avuto l'onore di osservare alla Camera che la nostra legge prescrive bensì l'età di 30 anni di servizio, ma che quest'età serve soltanto di base della pensione senza porre l'impiegato in diritto di essere collocato a riposo: il diritto di essere collocato a riposo propriamente nella nostra legge vigente non esiste; la legge del 1835 fa una sola eccezione per quelli che sono giunti all'età di 72 anni, o che contano 45 anni di servizio; dimodochè ben vede l'onorevole preopinante che le leggi attualmente in vigore sono molto più gravose di quello che lo sia la legge in discussione; nè vale il dire che il Governo costituzionale porti una modificazione a questi principii; imperocchè il Governo, sia costituzionale o no, ha diritto di esigere da quell'impiegato cui vuole assicurare una sussistenza per tutta la sua vita, tutti i servizi di cui è capace, poichè questo entra nell'economia del pubblico denaro, e tutti i Governi hanno uguale interesse nell'economizzare il pubblico patrimonio. Io stimo, con queste osservazioni da me fatte, di avere sufficientemente risposto alle osservazioni messe in campo dall'onorevole preopinante; quindi conchiudo col ripetere che l'emendamento, relativamente alla ritenenza, sarà stampato e distribuito ai deputati, e che potrà essere discusso quando verranno in discussione i relativi articoli della legge, e insisto perchè la Camera passi alla votazione dell'articolo 1.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione nella sua relazione ha proposto che la ritenenza debba essere del 2 1/2 0/0, sia per non aggravare soverchiamente gli impiegati, costringendoli ad abbandonare una quantità troppo cospicua dei loro stipendi, in vista massime della tenuità in generale di questi, sia per attenersi alle disposizioni delle leggi già esistenti, e che assoggettano gli impiegati delle gabelle, delle dogane, delle finanze e della zecca alla ritenenza appunto del 2 1/2 0/0.

Dall'epoca però in cui la Commissione ha presentato la sua relazione a questa parte le condizioni finanziarie del paese hanno pur troppo mutato.

Il Parlamento ha riconosciuto la necessità d'imporre un più grave peso a tutti indistintamente i pubblici funzionari. Infatti, come ci faceva notare l'onorevole commissario regio, nella Sessione ultima scorsa si votava una legge in forza della quale l'annua ritenenza, compresa la tassa, ascendeva ad una proporzione molto maggiore. La Commissione quindi in massima crede di dover accettare l'emendamento proposto dall'onorevole commissario; solo si riserva di fare quelle modificazioni che le sembreranno del caso.

In aggiunta poi a quanto faceva osservare l'onorevole regio commissario dirò che veramente inutile tornerebbe il separare il fondo delle pensioni dal pubblico tesoro. Se la ritenenza fosse sufficiente a far fronte al peso già troppo gravoso

di tutte indistintamente le pensioni e non si dovessero accordare le pensioni se non sino alla concorrenza dei fondi esistenti nella cassa di ritenenza, allora vi sarebbe una ragione per separare quest'amministrazione da quella del debito pubblico; ma la ritenenza di cui si tratta non costituisce che la vigesima o tutt'al più la diciottesima parte di ciò che il Governo deve corrispondere per far fronte a tutte le pensioni; non si farebbe quindi che complicare l'amministrazione, nominare nuovi impiegati inutili ed accrescere le spese senza ottenere verun utile risulamento. La Commissione, per queste considerazioni, ritiene che non sia il caso di distinguere la contabilità delle ritenenze dall'erario pubblico. Aggiungerò, relativamente all'età, la quale, secondo il deputato Despine, dovrebbe partire dall'anno 20°, o quanto meno dall'anno 21°, che a termini del regio brevetto 21 febbraio 1835 il tempo non decorre che dall'anno 22° dell'età.

L'articolo 7 è concepito in questi termini:

« Il tempo del servizio incomincia a decorrere dalla data della regia provvisione di nomina dell'impiegato, o dal giorno della sua ammissione come volontario in qualcuno dei regii uffizi, purchè in questo caso consti per brevetto, per lettera o per altro titolo segnato dal capo di dicastero o d'uffizio, ed il volontario abbia allora 22 anni d'età. »

Da ciò può di leggieri convincersi la Camera che la Commissione proponendo che il tempo dal quale possa computarsi il servizio non debba partire che dal 22° anno d'età non ha fatta innovazione alcuna alla legge precedente. La legge precedente non fa che una sola eccezione per quegli impiegati che anteriormente al regio brevetto del 21 febbraio 1835 fossero entrati in carriera.

« Quest'ultima disposizione, soggiunge l'articolo 7, della data dell'età del volontario non riguarda quelli fra essi i quali si troveranno al servizio in tale qualità prima della data del presente. » Quindi tutto al più si potrebbe fare una distinzione tra coloro che entrarono in servizio prima del regio brevetto del 1835 e quelli che vi entrarono posteriormente. Quanto a quelli che entrarono in carriera posteriormente non hanno alcuna ragione a che il loro servizio sia computato prima del 22° anno di età, poichè essi devono uniformarsi alle disposizioni in vigore al momento in cui si dedicarono ai pubblici uffici, ed il regio brevetto dell'anno 1835 stabilisce che il tempo del servizio non si debba computare prima dei 22 anni d'età. Vi sono due interessi opposti i quali vogliono essere in questa questione regolati: l'interesse, cioè, dei pubblici funzionari, e nello stesso tempo l'interesse dello Stato. Fa d'uopo conciliare una cosa coll'altra.

Se noi vogliamo allargare di troppo i riguardi dovuti agli impiegati, allora noi cadiamo in un altro inconveniente e graveremo sempre più il bilancio delle spese di pensioni di riposo.

La fissazione inoltre del 22° anno d'età, la limitazione del servizio a 38 anni con 65 anni d'età, tendono essenzialmente a favorire gli impiegati che furono costretti a consumare parte della loro vita e del loro patrimonio onde acquistare le cognizioni indispensabili al disbrigo e alla condotta degli affari pubblici.

Coloro i quali possono entrare in una carriera senza nessuna condizione, senza il bisogno di fare alcun corso di studi, possono intraprenderla anche prima dei 22 anni, hanno il beneficio di toccare i pubblici stipendi molto tempo prima degli impiegati nelle cariche superiori, e risentirebbero anche da questa legge un maggior profitto di questi quando loro si computassero gli anni di servizio prestati prima del 22° anno di età.

L'impiegati che sono obbligati a fare un corso di studi prima di essere ammessi agli impieghi non possono entrare nelle pubbliche carriere se non all'età di 24 o 25 anni; non possono per conseguenza ricevere lo stipendio all'età in cui è corrisposto agli impiegati inferiori, e la loro sorte non sarebbe per nulla migliorata dalla presente legge quando venisse diminuito il termine di 40 anni di servizio e di 70 anni d'età proposti dal Ministero.

La Commissione pertanto, senza accedere alla proposizione fatta dal deputato Despine, la quale aggraverebbe soverchiamente l'erario senza fare una distinzione tra gli uni e gli altri impiegati, persiste a mantenere la proposta fatta alla Camera nella sua relazione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, io interrogherò la Camera se intenda che sia chiusa la discussione generale ed aperta la discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Avverto la Camera che si è fatta distribuire la legge sulle ritenenze agli impiegati, per la relazione che la medesima può avere colla legge che ora si discute.

Darò ora lettura dell'articolo 1°:

« Art. 1. L'impiegato civile che ha compiuto 38 anni di servizio, o 65 di età con 10 di servizio, ha diritto alla giubilazione. »

« Sono considerati come impiegati civili, per l'effetto della presente legge, tutti coloro che godono di uno stipendio a carico dello Stato e non trovansi contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare. »

L'onorevole deputato Michelini ha presentato un emendamento a quest'articolo, così concepito:

« Gli impiegati civili che godono di stipendio od aggio a carico dello Stato, ai quali non provvedono le leggi sulle pensioni dei militari di terra e di mare, hanno diritto alla pensione dopo aver compiuti 40 anni di servizio, o 70 anni di età con 10 di servizio. »

**BOTTONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Michelini per sviluppare la sua proposta.

**MICHELINI.** Io propono l'emendamento di cui ha dato lettura il signor presidente.

Le cose che si sono dette nella discussione medesima, e che si riferiscono all'articolo, non sono tali da indurmi a desistere dal mio emendamento od a modificarlo.

Facendomi a svolgere i motivi di questo mio emendamento, dirò che bisogna in esso distinguere la parte sostanziale ed importante da ciò che spetta unicamente alla redazione.

Quanto alla sostanza io approvo il progetto ministeriale che richiede 40 anni di servizio o 70 di età, ai quali tuttavia aggiungo i 10 anni di servizio proposti dalla Commissione.

Questa materia delle pensioni ha sempre dato luogo a tanti abusi, non solamente nei Governi assoluti, ma ancora nei Governi costituzionali, che senza approvare la proposta che faceva ieri l'onorevole mio amico il deputato Iosti, di sopprimere intieramente le pensioni (la quale proposta ho scorto non essere stata bene accolta dalla Camera), io mi trovo naturalmente indotto a restringere il numero dei casi nei quali si abbiano ad accordare le pensioni ed a diminuire la loro quota. Nella quale opinione, oltre a questa generale osservazione, mi confermano pure, nel caso concreto, due altri importanti motivi: il primo dei quali è lo stato deplorabile in cui versano le nostre finanze, ed il secondo è lo sterminato numero degli impiegati, giacchè in questi ultimi tempi il numero degli impiegati è strabocchevolmente cresciuto in tutte le amministrazioni, ed inoltre nuove amministrazioni si

sono aggiunte alle antiche, come è quella vastissima delle strade ferrate.

Per verità se la Camera pone mente a queste gravi considerazioni, essa riconoscerà quanto sia necessario di non largheggiare di troppo nelle pensioni di riposo.

Ecco il perchè io, approvando il progetto ministeriale, il quale è più rigoroso nel concedere le pensioni, aggiungo la condizione dei dieci anni di servizio per coloro che hanno raggiunto l'età di 70 anni.

Vengo ora a considerazioni di minor importanza. Io ritengo la definizione degli impiegati civili quale è stata proposta dalla Commissione; nè mi muove l'osservazione che contro di essa faceva l'onorevole deputato Menabrea, il quale diceva che coloro i quali prestano temporaneamente l'opera loro al Governo potrebbero per avventura aver diritto alla pensione, il che non sarebbe cosa giusta.

Fu già risposto che la parola *stipendio* è tale da escluderli. Osservo inoltre che li esclude pure la parola *impiegati*, perchè tali non sono propriamente quelli che non prestano che un servizio temporaneo.

Io vorrei pure che in quest'articolo si aggiungesse che hanno diritto alla pensione gli impiegati che *godono di un aggio*. La Camera ritiene che gli esattori non hanno veramente uno stipendio fisso sul bilancio; quindi si potrebbe dubitare che questi tali fossero esclusi dal diritto alla pensione. Siccome io non voglio usurparmi un'idea che non è mia, così dichiaro apertamente che questa osservazione mi è stata suggerita dall'onorevole deputato Bottone.

Il ministro e la Commissione dicono che gli impiegati giunti all'età stabilita hanno diritto alla giubilazione. Sicuramente coloro ai quali si corrisponde una mercede, quantunque non lavorino, hanno più degli altri diritto di giubilare, cioè di stare allegri, ma ad ogni modo questo diritto l'abbiamo tutti. Io direi dunque piuttosto che *hanno diritto alla pensione*. Non è necessario moltiplicare le parole legali: il vocabolo *pensione* è italiano e legale; esso esprime il nostro concetto: non è pertanto necessario ad esso sostituirne un altro. Propongo adunque che e in questo articolo e in tutti gli altri successivi non si adoperi che il vocabolo di *pensione*, vocabolo proprio ed avente determinata significazione.

Quanto alla redazione del mio emendamento, lascio alla Camera il giudicare se essa sia preferibile a quella del Ministero e della Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

Il relatore della Commissione ha la parola.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare quell'emendamento del deputato Michelini, il quale consiste nel sostituire alla parola *giubilazione* la frase *pensione di riposo*, ed accetterebbe pure, ove si eccettui il limite degli anni di servizio e dell'età, l'altra sua proposta, quando essa stimasse che con questo si recasse una qualche utile modificazione al testo della Commissione. Se il deputato Michelini non si fosse soffermato all'articolo 1 di questo progetto di legge, ma avesse esaminato altresì l'articolo 18 del progetto ministeriale, che è il 15° della Commissione, avrebbe trovato che sotto il vocabolo *stipendio* si comprende anche l'*aggio*. Difatti l'articolo 18 è così formulato:

« La pensione cui ha diritto l'impiegato ammesso alla giubilazione è regolata sulla media dello stipendio ad esso retribuito durante l'ultimo triennio di servizio.

« Gli aggi od altri proventi che tengano luogo in tutto od in parte di stipendio saranno tenuti in conto sino alla con-

corrente che verrà a tal fine determinata dagli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione. »

Il deputato Michelini vede dunque che gli aggi sono pure contemplati nel progetto della Commissione, e che quindi la fissazione della pensione deve farsi, occorrendo, anche sulla base degli aggi di cui goda l'individuo che chiede di essere provvisto di riposo. A questo riguardo non vi è pertanto veruna differenza tra l'emendamento Michelini e il progetto della Commissione. Che anzi questa, oltre agli aggi, contempla pure altri incerti, quali sono le propine ed i proventi di qualunque natura, che non sarebbero compresi nell'emendamento del deputato proponente.

Non vi è dunque ragione alcuna per la quale debba accettarsi l'emendamento a preferenza della proposta fatta dalla Commissione.

Se non che la Commissione invece di 40 anni stabilisce che il termine debba essere solamente di 38 anni di servizio, e di 65 anni di età, e ciò non solo perchè essa ritiene che il servizio si debba computare non dai 20 anni, come proponeva il Ministero, ma dai 22, ma anche perchè sarebbe dura cosa il pretendere che gli impiegati abbiano ad essere vincolati al pubblico servizio allora quando per il solo peso degli anni sentono tutto il bisogno del riposo e di godere della dolcezza della vita domestica e tranquilla.

**PRESIDENTE.** Il deputato Despine presenta un altro emendamento così concepito:

« L'impiegato civile che ha compiuto 20 anni di servizio con 60 di età, o 65 di età con dieci di servizio, ha diritto alla giubilazione. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Bottone.

**BOTTONE.** Io volevo far osservare quanto è già stato accennato dall'onorevole Michelini, che cioè la definizione che qui è stata data di coloro che sono considerati come impiegati civili era incompleta, e che era pregio dell'opera il darla precisa in quest'articolo. Tutto ciò in risposta a quanto è stato testè asserito dal signor relatore della Commissione. Infatti nel secondo paragrafo dell'articolo 1 è detto: « Sono considerati come impiegati civili per l'effetto della presente legge tutti coloro che godono di uno stipendio a carico dello Stato. »

Ora io credo che non sia stata intenzione nè della Commissione, nè del Ministero di escludere dal diritto alle pensioni coloro che sono retribuiti altrimenti dallo Stato, come sarebbero, a cagion d'esempio, i conservatori delle ipoteche, i banchieri di sale e tabacco, gli insinuatori ed altri.

Perciò io insisterei che in questo articolo si dicesse: « di coloro che godono di uno stipendio od aggio a carico dello Stato. »

**MICHELINI.** Credo che la mia redazione è più stringente, più breve, quantunque si dica tutto quanto vi è nel progetto del Ministero e della Commissione, e su questo punto non vi è stata contestazione.

Io mi limiterò pertanto a rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, il quale avvertiva che dell'aggio si parla nell'articolo 15. Avendo letta la legge, non mi era questo sfuggito; ma rispondo che in questo articolo 1, nel quale si stabilisce quali persone abbiano diritto alla pensione, è compresa tutta l'economia della legge, laddove gli altri articoli non contengono che o eccezioni, o ampliamenti, o spiegazioni.

Quanto alla principale obbiezione del deputato Cavallini, riflettente gli anni, comprendo benissimo che non possiamo

essere d'accordo; nè aggiungerò parola per dimostrare doversi approvare la mia proposta. Dirò solamente che se la Camera crede preferibile la mia redazione, allora si dovrebbe votare primo di tutto come sotto-emendamento la proposta della Commissione, il quale sotto-emendamento consisterebbe nel sostituire i 38 anni di servizio ai 40. ed i 65 anni di età ai 70. Poscia si voterebbe sul complesso del mio emendamento.

**CAVALLINI, relatore.** Perchè un cittadino rivesta la qualità d'impiegato fa d'uopo che nel medesimo concorrano simultaneamente queste due circostanze: primieramente che abbia la nomina o direttamente dal Re, oppure indirettamente per mezzo di un'autorità in cui siasi questo diritto trasfuso; in secondo luogo che percepisca un'annua retribuzione sul bilancio dello Stato, si chiami essa col nome di stipendio, di aggio, di propina o di provento; questi nomi sono certamente equivalenti, è lo stesso.

La Commissione ed il Ministero si sono attenuti al vocabolo *stipendio*, ma poi nell'articolo 15 hanno spiegato che cosa si debba intendere sotto il nome di stipendio.

Nell'articolo 15 hanno parlato di aggi, di propine e degli altri proventi, ed hanno soggiunto che la pensione sarà regolata o sopra una parte dello stipendio o sopra questo per intero, secondochè tutto lo stipendio sia conflato dall'aggio delle propine o da altri proventi, oppure lo sia soltanto in parte.

Se l'onorevole Michelini propone che alla parola *stipendio* si debba aggiungere anche la parola *aggio*, non vedrei verun ragionevole motivo per cui non si debbano egualmente aggiungere le propine e gli altri proventi.

Per conseguenza io non credo sia il caso di ammettere l'emendamento proposto dal deputato Michelini, e per la stessa ragione quello proposto dal deputato Bottone.

**QUAGLIA.** In quest'articolo 1 vi sono due proposte diverse: quella del Ministero, che tende a portare l'età del servizio a 40 anni, quella della Commissione che propone di portarla a 38 anni.

Queste due cifre sono relative all'epoca in cui dovrà principiare il servizio, vale a dire all'articolo 8.

Ciò posto, se si vota ora sull'articolo 1, si pregiudica l'articolo 8; imperocchè, come ha anche osservato il deputato Michelini, vi è intima connessione tra questo e quello.

Io propongo quindi che la votazione sopra l'articolo 1 sia riservata dopo quella dell'articolo 8.

**LIONE.** Il decidere se agl'impiegati si debba o no la pensione di riposo è una questione di equità e di convenienza; e di questa non intendo parlare.

Se n'è già sufficientemente discorso nella discussione generale di questo progetto.

Si è adottato il sistema delle ritenenze sugli stipendi degli impiegati.

In tale sistema la pensione di riposo non è più una cosa di equità e di convenienza, ma in gran parte di rigorosa giustizia; ed è di questa che io intendo parlare.

La giustizia esige come sua base fondamentale l'eguaglianza, ma quest'eguaglianza vuole essere intesa in un modo ragionevole, vale a dire, che dove vi è eguaglianza di fatto, eguaglianza di ragioni, vi debba essere eguaglianza di diritto.

Il volere assolutamente ridurre persone che si trovano in condizione naturalmente disuguale alla stessa regola sarebbe quel *summum jus* che riesce alla somma ingiustizia.

Per queste considerazioni, allorchando nell'ufficio al quale apparteneva si discusse il presente progetto, io già avver-

tiva come la legge quasi intiera si contenesse in questo primo articolo, in cui trattasi di stabilire gli anni di servizio e l'età richiesta nell'impiegato per conseguire quella pensione, che diventa un debito di rigorosa giustizia per lo Stato.

Per risolvere una tal questione occorreva di esaminare a quale età regolarmente si possa incominciare la carriera dei vari impieghi, quali siano le condizioni, quali gli studi che inevitabilmente si richiedano ond'esservi ammesso. Trovando che in tutto ciò vi era disuguaglianza di fatto, necessariamente io ne deduceva e l'ufficio adottava la conseguenza che si dovesse pure ammettere diversità di diritto.

Tuttavia nel sistema della nostra legislazione non essendo ben definiti questi limiti, non bene stabilite queste diversità di fatto, nè per tutte le carriere determinate le regole, fissa l'età e precisate le condizioni, l'ufficio si trovava in ben difficile condizione, dovendo deliberare relativamente sulle distinzioni da introdursi nella legge.

Venne quindi nella conclusione che essendo sommamente difficile, per non dire impossibile, allo stato attuale della legislazione, il determinare queste varianti, bisognava almeno stabilire delle regole che si accostassero il più che fosse possibile a quell'eguaglianza che debb'essere il fondamento e la norma della legge; pensò di dividere in diverse categorie gli impiegati e di stabilire un trattamento diverso per quegli impieghi che non richiedono gradi accademici, da quelli che non si possono conseguire senza di essi gradi, che non si possono ottenere senza studi precedenti e senza un certo numero di anni; credette pure doversi ancora fare una distinzione riguardo a quegli impieghi che richiedono, oltre i gradi accademici, un corso di studi suppletivi o complementari. Dava quindi incarico al suo commissario di portare queste idee nella Commissione, qual norma onde stabilire l'età e gli anni di servizio in modo che s'accostasse il più che possibile a ciò che giustizia richiede. Se la Camera nel permette esporrò ancora un po' più in disteso i ragionamenti che faceva in detto ufficio per dimostrare che volendosi mantenere un limite invariabile per un troppo amore d'eguaglianza si ricadeva necessariamente nella somma ingiustizia. Suppongasì una carriera in cui non si possa entrare se non dopo lunghi studi e dopo lunghi dispendi, per certe condizioni prescritte dalla legge, ed in conseguenza se non dopo una certa età; allora se voi volete da quest'individuo pretendere un egual numero d'anni di servizio, lo riducete necessariamente nella condizione di doversi illudere, ma non mai di ragionevolmente sperare quel compenso che nel sistema della legge non è tanto d'equità e di convenienza, non più di regio beneplacito, come in antico, ma di giustizia, come restituzione di quella parte di annuo stipendio che gli fu ritenuta onde assicurargli una sorte futura.

Ecco il motivo per cui si volevano le dette distinzioni, e se non mi sbaglio, così approssimativamente si stabiliva, lasciando al commissario la facoltà di meglio ponderare e meglio esprimere la cosa, che, cioè in generale per tutti gl'impiegati si ritenessero, com'è stabilito nel progetto del Ministero, i 40 anni di servizio e 70 anni d'età, ma che per gl'impieghi pei quali si richiedono i gradi accademici e per cui la carriera non comincia regolarmente prima dei 24 o dei 25 anni, bastassero 35 anni di servizio; e finalmente ancora per quegli altri che non si possono conseguire secondo le leggi vigenti, se non dopo fatti gli studi completivi in un altro biennio, e richiedono inoltre molti studi consecutivi, bastassero gli anni 30, come è stabilito in Francia per tutti indistintamente gli impieghi, e specialmente per la carriera dell'insegnamento.

Così si credeva di evitare le difficoltà e di accostarsi a quella giustizia assoluta, che se si vuole fondare sopra l'assoluta eguaglianza riesce una somma ingiustizia, perchè costringerebbe l'individuo a far ciò che la legge vieta, oppure non gli lascierebbe che vane illusioni invece di una speranza probabile di conseguire al termine della sua carriera ciò che ha lasciato quasi in deposito presso lo Stato.

Adunque torno a dirlo, trattandosi di una questione non tanto di equità e di convenienza, o di beneplacito, ma in gran parte di rigorosa giustizia, di restituire ciò che si è ritenuto, non si può ammettere nè il limite fissato dal Ministero, nè quello dalla Commissione, nè qualsiasi altro, sia pure il numero degli anni maggiore o minore; non si può assolutamente, perchè tende a confondere ciò che è assolutamente disuguale.

La giustizia è quella che rende ad ognuno ciò che gli è dovuto, la giustizia è quella che prende per norma i fatti, e dove ci è eguaglianza di fatto pronuncia l'eguaglianza del diritto; dove vi è disuguaglianza di fatto, dove vi sono condizioni naturalmente disuguali, ella diversifica nell'applicazione del diritto.

Rigetto in conseguenza il progetto del Ministero, rigetto quello della Commissione, quello del deputato Michelini, e rigetto qualsiasi altro che tenda a violare questa giustizia che dobbiamo introdurre nella legge.

Dopo ciò io non voglio fare alcuna proposta; se la Camera crede di ammettere distinzioni, io mi riservo di proporre un emendamento, anzi inviterei la Commissione a volerlo formulare ella stessa, purchè si decida su questa massima che io credo assolutamente fondamentale, e senza di cui ruinerebbe la legge nelle sue basi sostanziali. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Formoli la sua proposta.

**LIONE.** Io proporrei piuttosto il rinvio alla Commissione. La Commissione si è occupata di questa questione, e vedrà come si possa formulare. Io non porto su ciò un'opinione sistematica. Si stabilisca un numero d'anni maggiore o un numero d'anni minore, ma si introducano le distinzioni che sono una necessità razionale.

**DAZIANI.** Domando la parola a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mellana.

**MELLANA.** A fronte dei molti emendamenti proposti a quest'articolo io spero che la Camera, votati i principii che intende di adottare, vorrà, giusta la proposta dell'onorevole Lione, rinviarlo per la redazione alla sua Commissione; intanto si potrebbe continuare la discussione dei susseguenti articoli. Nella speranza che sia adottato il rinvio, mi faccio debito di chiamare anch'io l'attenzione della Camera su di alcune disposizioni di quest'articolo, le quali meritano di venire emendate.

Non ignoro che in merito degl'impiegati dello Stato si possono adottare l'uno o l'altro dei due opposti sistemi: o quello, cioè, di assegnare condegni stipendi all'opera ed ai servigi degl'impiegati e di non preoccuparsi della loro vecchiaia, lasciando ad essi il pensiero di provvedervi; o l'altro di limitare gli stipendi, ma assicurare ad essi una pensione di ritiro. Io sto per il primo sistema, ma non ignoro che quello da noi adottato si è il secondo, nè è mia intenzione di far mutar consiglio alla Camera o fare delle inutili teorie: dico solo che se può essere giusto, e lo è, stante la tenuità degli stipendi, lo assegnare pensioni di ritiro, lo sarà ove si assicurino a coloro che nella loro giovinezza, fra le molte carriere che loro si appresentano, scelgono di servire il Governo, ancorchè tale carriera non sia talora la più lucrosa, ma la scelgono perchè presenta il compenso di una assicurata e riposata

vecchiaia. Invece coloro che dopo o d'aver lucrato in altre professioni, o fallito a queste, nell'età matura, o per riposare, o per disperazione si fanno a servire per qualche anno il Governo, costoro, dico, non dovrebbero aver diritto a pensioni di ritiro; tanto meno poi coloro che si valgono della vita politica o della raccomandazione parlamentaria per fraudare dei migliori impieghi coloro che hanno consumati tanti anni nel percorrere le carriere inferiori. E tanto meno ciò sarebbe giusto ove si adottasse il principio delle ritenenze, giacchè questi intrusi verrebbero a partecipare ingiustamente del sudore degli altri.

Riguardo poi alla seconda parte di questo primo articolo osservo che se si vuole ritenere per definizione degl'impiegati civili che avranno diritto alla pensione di ritiro quella formulata dalla Commissione, che sieno quelli cioè che figurano nel bilancio dello Stato come percepenti uno stipendio, noi corriamo pericolo di escludere gl'impiegati delle due Camere, e di dover poi fare un'apposita legge a loro riguardo. Mi si dirà che i bilanci delle due Camere figurano anche nel bilancio generale dello Stato: ma a chi in tal modo ragionasse io gli farei osservare che i bilanci del Parlamento sono dotazioni annue che le singole Camere a norma dei bisogni fissano a sé stesse. Nel bilancio generale non figura se non che la somma totale: il riparto poi delle proprie spese lo fanno le Camere. Quindi i nostri impiegati non figurano nei bilanci dello Stato propriamente detti. Fra la dotazione della Corona e quella del Parlamento non corre altra diversità se non che quella è invariabile per la durata del regno, e questa è mutabile a norma dei bisogni. Quindi se non si facesse menzione in questa legge degli impiegati delle Camere, si potrebbe dire che essi sono esclusi dal diritto della giubilazione sì e come ne sono esclusi gl'impiegati della lista civile. Occorre poi anche di espressamente far menzione degl'impiegati delle due Camere in quanto che su questi il Governo non ha nè potere, nè ingerenza alcuna, ma essi puramente dipendono dalla Camera alla quale prestano l'opera loro.

Un'altra cosa che ha d'uopo d'essere definita è quella che riguarda gl'impiegati i quali sono stati accettati dal nostro Governo, e che hanno già servito alcuni anni presso estere potenze. La Camera sa che nella legge sulle pensioni ai militari si è provveduto a questo riguardo; sa che per le circostanze politiche seguite negli ultimi anni vi sono anche degli impiegati civili che si trovano in simile circostanza. Ora, per conformarci a quel principio di giustizia che faceva sì che si provvedesse in favore degl'impiegati militari, bisogna pur definire qual sia l'intenzione ed il volere della Camera riguardo a questi impiegati civili.

Il mio dire si restringe a queste proposizioni: 1° all'esclusione di quegli impiegati che non hanno 35 anni di servizio: la mia proposta di esclusione non è assoluta, ma si estenderà sino a che non si provveda in modo più giusto ed equo; 2° alla necessità di esplicitamente estendere il beneficio di questa legge agl'impiegati del Parlamento; 3° provvedere pure in merito a quegli impiegati i quali servono lo Stato e che hanno prestato già alcuni anni di servizio presso estere potenze.

Se la Camera adotta il principio da me proposto di rinviare quest'articolo alla Commissione, io non farò alcuna proposta; in caso contrario formulerò un emendamento, essendo di somma necessità che si tolga questa incertezza nell'attuale progetto di legge.

**DAZIANI.** Nel seno della Commissione mi occorre di sollevare la medesima questione mossa ora dal deputato Lione, e ciò io faceva eziandio per mandato del mio ufficio dietro

una proposizione da me fatta a tale riguardo nel medesimo, e che fu unanimemente accettata, appunto perchè scorgeva una differenza assai notevole tra impieghi e impieghi, imperocchè ve ne sono di quelli che richiedono gravi e seri studi preparatorii, come sono senza alcun dubbio quelle cariche, per coprir le quali vogliono i supremi gradi accademici; non così in alcune altre ove non sono necessarie per entrarvi che quelle cognizioni generali che si acquistano nell'insegnamento secondario; ottenendosi poi nei primi anni del volontariato o dell'applicato quelle cognizioni speciali che sono utili per progredire in tali carriere. Infatti non vi è alcun dubbio che, per esempio, tanto nella carriera giudiziaria, quanto in quella del professorato quelli che vogliono essere ammessi debbono preventivamente essere forniti di particolari e profonde cognizioni le quali certamente non si acquistano senza grave dispendio di fortuna e di tempo, per cui gli anni spesi in simili studi preparatorii dovrebbero essere considerati quali anni di volontariato per tali carriere, indi nel tempo che vuoi dalla legge acciocchè un impiegato possa aver diritto alla pensione di riposo si dovrebbe far distinzione tra carriera e carriera, tenendo conto degli studi preventivamente fatti, ed a questa giusta distinzione da me richiesta avrebbe di buon animo aderito la Commissione, se non che la maggioranza della medesima ha creduto che si sarebbero sollevate gravi difficoltà pratiche nel voler stabilire queste diverse distinzioni; lo che spiega nella sua relazione, esprimendosi in questi termini:

« Se presso di noi, come altrove, fosse introdotta la distinzione tra la carriera così detta di *concetto*, quella cioè destinata ai lavori intellettuali, e l'altra che d'*ordine* si appella in cui si disimpegnano i lavori manuali, e norme generali fossero prescritte per l'ammissione ed alla prima ed alla seconda, un diverso ben più proporzionato limite si potrebbe fissare per i diversi generi d'impiegati. Questa distinzione però si fa tuttora desiderare. Ad una superiore carriera non altrimenti si ammette un giovine, se non è fregiato d'un grado accademico, che d'ordinario non si ottiene prima del 22° anno d'età; per l'ammissione in un'altra nessuna condizione invece è prescritta.

« Nessuno poi, secondo le leggi vigenti, può essere ammesso a far parte della magistratura, di quel distinto corpo a cui pure è a buon diritto affidata la tutela delle nostre libere istituzioni, se oltre all'aver conseguito il grado di laurea, non ha atteso per un anno all'esercizio pratico presso un avvocato patrocinante, e per un altro anno almeno in uno degli uffici dell'avvocato dei poveri.

« Coloro parimente, che si dedicano all'importante ramo dell'insegnamento, prima di essere ammessi a farne parte, devono applicarsi ad una serie più o meno lunga di studi, e sostenere anche posteriormente le spese necessarie per acquistare quelle cognizioni, senza di cui l'istruzione non potrebbe sostenersi alla desiderata altezza, ed al livello di quella delle più colte nazioni.

« Stando così le cose, ognuno vede quante difficoltà doversero affacciarsi alla vostra Commissione nell'atto che stava per fissare l'uno e l'altro degli estremi, il limite cioè dell'età, e il numero d'anni di servizio. Essa non ha potuto tener conto di tutte, tanto meno poi tutte superarle; essa ha creduto servire all'equità, proponendovi di ridurre ad anni 65 il limite dell'età e a 38 il numero degli anni di servizio. »

Io tuttavia sono dell'opinione dell'onorevole signor Lione, doversi trovar modo per correggere quest'ingiustizia, lo che mi pare potersi ottenere in gran parte quando si venisse a stabilire il disposto in modo che colui il quale entrasse in car-

riera solo all'età di anni 25 (età in cui sogliono incominciare le carriere per le quali vuoi un supremo grado accademico) potesse ottenere la sua pensione di riposo all'istessa epoca di colui che fosse prima di quell'età entrato in altra carriera ove non richiedonsi tali studi preparatorii. È vero che nel pubblico insegnamento, specialmente universitario, ciò non basterebbe per corrispondere alle esigenze valute a tale riguardo, giacchè richiedonsi per simili impieghi sì gravi e sì lunghi studi che difficilmente si può essere professore dell'Università prima di trent'anni, e spesso eziandio più tardi; ma, come di già fu detto dall'onorevole signor Cavallini, non è quivi il caso di essi, perchè la Commissione crede che per i funzionari del pubblico insegnamento sia più conveniente che si provveda alle pensioni di riposo con una legge speciale; indi, messa da parte questa specie d'impiegati, mi pare che per tutti gli altri si potrebbe rimediare alle obiezioni giustamente fatte dal signor professore Lione, stabilendo il primo articolo in questi termini:

« L'impiegato che ha compiuto 35 anni di servizio e 60 di età, o 65 anni di età con 40 anni di servizio, ha diritto alla pensione di riposo. »

Ora, come vede la Camera, questa mia proposta per la seconda parte, cioè per gli impiegati aventi 65 anni di età con 40 anni di servizio, è l'istessa di quella della Commissione; non così per la prima parte; giacchè dalla Commissione si pretendono 38 anni di servizio e da me soli 35, ma per altra parte da me vuoi, oltre i 35 anni di servizio, che l'impiegato abbia compiuto 60 anni di età, altrimenti esso benchè abbia i suddetti anni 35 di servizio non può pretendere alla pensione, e deve continuare il servizio fino a che abbia compiuto i 60 anni richiesti.

Da ciò ne avverrebbe che per le carriere, nelle quali è necessario un supremo grado accademico, la quale perciò non può essere incominciata che all'età di 24 o 25 anni, basterebbero 36 o 35 anni di servizio per avere diritto a godere della pensione di riposo, giacchè, entrando in carriera a 25 anni, dopo 35 anni di servizio restano compiuti i 60 anni di età, in cui, secondo il mio emendamento, si avrebbe diritto alla giubilazione. Non così per le altre carriere, nelle quali non richiedendosi simili studi preparatorii, le medesime sogliono incominciare all'età di 16 o 20 anni; per cui, fatti i 35 anni di servizio, mancherebbe ancora l'altra condizione di 60 anni d'età, e per questi, meno qualche eccezione, sarebbe necessario almeno 40 anni di servizio, vale a dire 5 anni di più degli altri per aver diritto alla pensione di riposo, cioè quella maggiore epoca che per gli altri si è dovuto occupare ne' studi preparatorii con dispendio di denari e di tempo. Lo stabilire poi a 60 anni di età il diritto alla giubilazione dopo 35 o 40 anni di assiduo lavoro, mi pare giusto e degno, giacchè oltrechè l'uomo a quell'età ha bisogno di riposo, e deve godere tranquillamente quei pochi anni di vita che gli restano, bisogna osservare che dopo sì lungo lavoro, in tal età, difficilmente ha conservato quell'attività di mente e di corpo che vuoi per poter servire bene lo Stato.

L'onorevole signor Mellana ha testè dichiarato che non si deve accettare la disposizione proposta dalla Commissione, colla quale si dà diritto alla pensione di riposo ad un individuo, il quale abbia 65 anni d'età dopo 40 anni di servizio, facendo osservare che con questa disposizione si apre l'adito al favoritismo ministeriale, il quale ammetterebbe in carriera, per poter fargli godere presto di una pensione di riposo, uomini di assai avanzata età, i quali trovandosi stanchi di esercire qualche professione liberale, essi si rivolgerebbero per ottenere un impiego, per indi dopo pochi anni conseguire

una pensione di riposo, certamente io mi unirei con lui in questa osservazione.

Faccio notare che il progetto di legge ha provveduto in modo coll'articolo 21 (lo che forse non fu osservato dal signor Mellana) per cui in tale caso la loro pensione di riposo non è basata come avessero 38 anni di servizio; ma hanno diritto alla pensione di riposo, secondo gli anni che hanno servito, cioè il quarantesimo dello stipendio per ogni anno di servizio fino alle lire due mila di stipendio, ed il sessantesimo per il soprappiù di stipendio; indi il signor Mellana può scorgere che la pensione a cui questi impiegati verrebbero ad aver diritto è minima, partendo da tali basi; per altra parte, se non vi fosse questa disposizione, ne avverrebbe che un simile impiegato, dopo un dato tempo di servizio maggiore di 40 anni, dovrebbe continuare a servire, benchè, per la sua avanzata età, oltre i 65 o 70 anni, non avesse più la capacità per servire degnamente lo Stato, oppure dovrebbe ritirarsi dall'impiego senza alcuna pensione di riposo per i servizi prestati, lo che sarebbe ingiusto, tanto più che per questi individui chiamati, ad un'età matura, ad impieghi spesso assai importanti, se qualche volta è conseguenza di favoritismo ministeriale, spesso è pure ricompensa data a personaggi che nelle liberali professioni hanno acquistato pubblica stima, per cui il Governo cerca d'impiegarli nell'interesse dello Stato; lo che non potrebbe più ottenere se essi non avessero la speranza di conseguire una pensione di riposo dopo qualche anno di servizio.

Il signor Mellana inoltre ha osservato che bisognerebbe comprendere nella legge gl'impiegati del Parlamento; la Commissione ha veramente creduto che dicendo gl'impiegati che hanno uno stipendio a carico dello Stato fossero anche compresi gl'impiegati delle due Camere. Tanto ciò è vero, che lo ha espresso nella relazione stessa, giacchè i bilanci delle due Camere sono discussi, e si stabiliscono il numero degl'impiegati e lo stipendio secondo i bisogni, e per quest'effetto si formano categorie speciali nel bilancio.

La Commissione poi non ha creduto che potesse venire in mente ad alcuno che gl'impiegati della lista civile s'intendessero compresi con la frase impiegati a carico dello Stato, giacchè per la lista civile si dà una somma complessiva alla Corona, la quale la spende nel modo che le pare meglio senza che nel Parlamento se ne possa fare alcun obbietto di discussione; indi i suddetti impiegati non sono a carico dello Stato.

Inoltre la legge del mese di maggio 1850, se non erro, ha stabilito esplicitamente che giammai tali impiegati possono aver diritto dallo Stato ad alcuna pensione di riposo. La Commissione però, se lo crede la Camera, non ha alcuna difficoltà di stabilire esplicitamente che gl'impiegati delle due Camere sono compresi in questa legge come tutti gli altri impiegati dello Stato, essendo tale la sua intenzione espressamente manifestata nella relazione, e se non lo espresse nella legge, è perchè lo credette inutile.

Per le ragioni da me esposte la Commissione non crede poi che si debba rimandare quest'articolo ad essa; giacchè tutte le difficoltà ora sollevate dagli onorevoli signori Leone e Mellana furono di già oggetto de' suoi studi; per cui crederrebbe inutile ogni maggior ritardo alla discussione del suddetto articolo: a mio nome poi, per maggiormente rispondere alle obiezioni fatte dal signor Leone, propongo il seguente emendamento già di sopra enunciato.

« L'impiegato civile che ha compiuto 35 anni di servizio e 60 di età o 65 di età con 40 di servizio ha diritto alla pensione di riposo. »

**SAPPA**, commissario regio. Aggiungo alcune parole a

quelle dette dal deputato Daziani, il cui emendamento non posso a nome del Governo accettare.

Primamente risponderò alle osservazioni fatte dal deputato Leone.

Le considerazioni da esso esposte sono di gravissimo momento; ed è noto che le difficoltà da esso accennate si trovano anche in altre legislazioni e che emanarono diverse leggi regolatrici delle pensioni per un servizio o per l'altro.

Ma appunto per questa diversità di leggi relative a pensioni dipendenti da un dicastero o dall'altro nacquero delle sproporzioni che non sono abbastanza giustificate.

A questo proposito si è cercato di riunire categorie maggiori di impiegati per quanto era possibile onde ovviare a tali sproporzioni.

Tuttavia anche fra noi abbiamo delle grandi eccezioni.

Ne abbiamo quanto al servizio militare, che ha basi molto diverse ed ha parecchi vantaggi riguardo all'età ed agli anni di campagna, i quali furono riconosciuti giusti e non si potrebbero applicare agl'impiegati civili.

Ve ne sono tuttavia ancora di quelli che non potrebbero comprendere nella generale categoria degl'impiegati civili, e dei quali si riconosce la convenienza di farne una categoria distinta; il Ministero acconsente che siano portati in una categoria distinta i professori delle Università, imperocchè i professori delle Università devono appunto procurarsi un corredo di cognizioni, ed è scienza che esige lunghi studi; ma se si estendesse questo principio anche a tutti quegli impieghi nei quali è necessaria la laurea, ognuno vede come si verrebbe a moltiplicare la legge per le pensioni; d'altronde poi non regge assolutamente il dire che le carriere per cui sono necessari i gradi accademici si esordiscano ad un'età provetta; certo è che in quella carriera per cui non è richiesta la laurea si può entrare in età minore di quelle per cui richiedesi la laurea, ma i decorati di laurea nella carriera da loro percorsa salgono a gradi superiori e vengono a percepire stipendi maggiori, quindi il compenso si trova nel maggiore stipendio, il quale regola poi la pensione.

La magistratura è quella la quale presenta forse in sé una classe d'impiegati più ampia, ma ognuno sa che gl'impiegati della magistratura godono del vantaggio dell'immobilità, e l'immobilità a fronte di una legge sulle pensioni la quale fa facoltà al Governo di collocare a riposo i suoi impiegati a qualunque punto della carriera essi si trovino, arreca per sé stesso un grandissimo vantaggio, per cui pare che debba essere presa in considerazione nel valutare i vantaggi delle pensioni.

Ritenuto adunque che nella carriera della magistratura, che è quella che più facilmente richiede ne' suoi impiegati il conseguimento del grado della laurea, si godono d'altri vantaggi, che per lo più gli stipendi sono di un'entità maggiore di quelli degli altri impiegati i quali esercitano impieghi in una misura molto più ristretta, credo di non dover variare queste basi per distinguere una da un'altra classe. Quest'istesso principio fu adottato dal Governo francese, fu adottato dal Belgio, e pressochè in tutti i Governi si sono classificate queste categorie d'impiegati, facendo distinzione fra quelle categorie per le quali era impossibile di mettere una misura unica.

Ora vengono le osservazioni esposte dall'onorevole deputato Mellana. Già vi ha risposto l'onorevole Daziani col dire che quell'impiegato il quale comincia ad un'età provetta la sua carriera non potrà aver diritto a giubilazione se non ha dieci anni di servizio; il tempo per cui uno ha servito determina pure l'ammontare della pensione; così l'impiegato che non ha dieci anni di servizio non otterrà che dieci sessantesimi del

suo stipendio; d'altronde colui che ottiene un impiego in età avanzata è pure a termini di questa legge soggetto ad una ritenenza la quale è pure di qualche entità; nè questa ritenenza può dargli diritto a pensione di sorta quando non abbia compiuto un decennio di servizio.

Credo poi che abbia qualche maggiore importanza l'altra osservazione del deputato Mellana che riguarda gli impiegati del Parlamento. Credo che si potrebbero intendere compresi nella generica espressione di *coloro che percepiscono uno stipendio a carico dello Stato*; tuttavia si potrebbe spiegare più ampiamente la cosa con una dichiarazione che si facesse mediante un apposito articolo in fine della legge, col quale si direbbe che le disposizioni di questa legge sono applicabili agli impiegati addetti al Parlamento: così si troncherebbe ogni dubbio: il Governo non dissente a che si aggiunga questa disposizione, perchè è certamente giusto che questi impiegati siano compresi nelle disposizioni della legge che stiamo discutendo.

L'onorevole deputato Mellana parlò poi d'impiegati i quali hanno prestato i loro servizi presso altri Stati e che pur vengono al servizio dello Stato nostro: egli vorrebbe che questi servizi fossero computati. Se si prendesse norma dalle leggi sulle pensioni militari, veramente vi sarebbe in ciò ragione, ma ognuno sa che l'arte militare dà facilmente luogo a questo genere di carriera promiscua, non egualmente la carriera civile; l'ammettere perciò questo principio nella legge forse potrebbe riescire troppo gravoso all'erario; è d'uopo essere giusti verso gli impiegati, ma nello stesso tempo caricare il meno che si può l'erario dello Stato. Difficilmente il Governo si prevarrà d'impiegati che hanno percorso una carriera all'estero, e questi impiegati che lasciano la loro carriera all'estero per venirla ad intraprendere nel nostro paese è d'uopo sappiano che intraprendendola avranno la pensione in ragione dei servizi che presteranno. Far luogo ad una così larga interpretazione a favore di questi impiegati, parmi sarebbe un onere non abbastanza giustificato.

Concludo poi con dichiarare che non potrei accettare l'emendamento proposto dal deputato Daziani. Come la Camera vede, l'emendamento del deputato Daziani è ancora più ristretto di quello che già proponeva la Commissione, e sebbene esiga la contemporanea circostanza dell'età e del tempo del servizio, siccome è nella facoltà del Governo e forse qualche volta nella convenienza sua di provvedere a riposo molti impiegati nei quali non concorrono queste due circostanze, parmi perciò che si verrebbe forse ad aggravare troppo l'erario dello Stato. Io non posso quindi a nome del Governo accettare la proposta dell'onorevole Daziani, e mantengo i 40 anni di servizio e l'età di 70 anni, essendo naturalmente questa proposta correlativa a quella che si contiene nell'articolo 8, che cioè il servizio debba datare dall'età di 20 anni.

**CADORNA.** Io vorrei, se fosse possibile, che si provvedesse con una sola legge alla giubilazione di tutti quanti gli impiegati, imperocchè è da evitarsi l'errore della legislazione che abbiamo ereditata dal passato, la quale ad ogni caso provvedeva quasi sempre con legge speciale; dal che venne una farragine immensa di leggi ed un gran danno alla pubblica Amministrazione. Però vi sono dei casi in cui è impossibile provvedere con una sola legge, od almeno colla scorta degli stessi principi; ciò accade allorchando i fatti ai quali la legge deve essere applicata sono essenzialmente diversi, e richieggono perciò una diversa disposizione.

Queste cose occorrono alla mente allorchando si parla della giubilazione da concedersi ai membri del corpo insegnante.

Cotesta specie di impiegati od almeno una buona parte di

essi è in una condizione tale, che senza ingiustizia non si potrebbe alla medesima applicare rigorosamente lo stesso principio che si applica a molti altri.

La Camera in una precedente discussione, in quella relativa alle pensioni di riposo dei militari, ha già riconosciuto la necessità di provvedere con speciali disposizioni ad alcuni casi speciali.

Diffatti, mentre si stabilivano in quella legge delle norme generali per la giubilazione degli individui spettanti all'esercito, si sono fissate delle norme speciali, e per quelli che appartengono all'armi dotte e pei cappellani, e pei chirurghi e pei professori dell'accademia militare. La Camera ha riconosciuto che ciascuno degli individui che si trovava in una di queste classi era posto in condizione diversa da quella delle altre persone addette alla milizia, epperò provvide ai medesimi modificando alquanto la regola generale adottata per tutti gli altri militari.

Io credo che ove la Camera voglia por mente alle circostanze particolari in cui si trova la maggior parte degli individui che appartengono al corpo insegnante, non vorrà rifiutarsi di applicare ai medesimi, nel fare questa legge, quello stesso principio che essa adottava nella legge relativa alle pensioni dei militari.

Io non vi tratterò lungamente, o signori, per dimostrare la necessità di adottare questo sistema; farò un solo cenno rispetto ai professori delle Università.

È a ritenersi essere quasi impossibile, almeno secondo gli usi nostri attuali e le nostre disposizioni legislative, essere, dico, impossibile che un uomo in giovine età pervenga ad una cattedra universitaria. Alle cattedre universitarie presso di noi ordinariamente non si perviene se non se ad una età già alquanto avanzata; è un caso che un uomo prima dei 30 o dei 35 anni arrivi ad una cattedra universitaria. Ora è evidente che se a questi individui si applica la regola generale che richiede 40 anni di servizio, essi perverranno ad un'età nella quale sarà loro assolutamente impossibile il sopportare le fatiche della scuola ed in cui non potranno ancora godere del beneficio di cui godono gli altri impiegati in egual circostanza di età e di forze. Ora dunque è manifesto che questa sola circostanza basterebbe di per sé a consigliare uno speciale riguardo, uno speciale provvedimento rispetto ai professori delle Università. Inoltre è a ritenersi che sarebbe applicabile a questo caso la stessa ragione che indusse la Camera a statuire specialmente per militari appartenenti alle armi dotte.

Rispetto a questi la Camera ha considerato che essi devono necessariamente, prima di entrare in carriera, fare un lungo corso di studi. Essa tenne calcolo di questi studi, e valutò il tempo che deve impiegarsi nei medesimi prima di entrare in carriera. Questa considerazione è precisamente, e nel modo stesso applicabile, ed anzi a più forte ragione, ai membri del corpo insegnante che fanno la carriera universitaria.

Quanto ai professori delle scuole secondarie è a ritenersi che secondo i nostri usi ed ordinamenti, molti di questi professori sogliono fare alcuni anni di insegnamento nelle scuole che sono retribuite dai comuni o dalle provincie, perlocchè essi non entrano subito nella carriera di quegli impieghi che sono retribuiti dallo Stato. Da ciò seguirebbe che essi avrebbero un numero di anni di servizio, valutabile per la giubilazione, minore di quelli degli altri impiegati in pari circostanza.

Inoltre è a considerarsi la natura degli uffici; uopo è porsi nella condizione di un uomo, il quale mattina e sera e quotidianamente deve esercitarsi in una continua vociferazione. Sono assai frequenti gli esempi di persone addette all'insegnamento secondario le quali, giunte ad età non ancora senile,

si trovano colla salute affatto rovinata, e sono assolutamente incapaci di progredire nella loro carriera; ciò dipende, come ora diceva, dalla natura stessa dell'ufficio che esercitano, il quale è sommamente faticoso e rovinoso per la salute.

Non parlerò dei maestri e professori addetti all'insegnamento inferiore e che sono stipendiati dalle provincie o dai comuni, imperocchè vedo che nella legge proposta dalla Commissione è già contemplato questo caso, e si fa una riserva di provvedere ulteriormente rispetto a questi individui. Si consideri che, ove si applicasse la presente legge ai professori universitari, le loro condizioni sarebbero notevolmente peggiorate.

Ritenga la Camera che, secondo le attuali disposizioni legislative, i professori delle Università dopo 28 anni di servizio prendono l'intero stipendio, e dopo 14 anni hanno diritto alla metà dello stipendio, trascorso il qual termine la loro pensione aumenta di un ventottesimo per ogni anno di servizio, oltre i 14 anni. È evidente dunque che ove la presente legge si applicasse ai professori delle Università, la loro condizione verrebbe immensamente peggiorata...

Essa sarebbe poi peggiorata per altri rispetti, imperocchè ora l'assegnamento, di cui ho fatto cenno, è loro concesso senza veruna ritenzione preventiva; per l'opposto nel momento in cui verrebbe prolungato il tempo di servizio necessario per ottenere la pensione, si diminuirebbe lo stipendio mediante la ritenzione, dimodochè il danno verrebbe loro da due parti. Nè io posso credere che la Camera voglia porre i professori delle Università in così triste posizione.

Quanto ai professori delle scuole regie secondarie potrei pure citare delle cifre per dimostrare che anche la loro posizione verrebbe resa peggiore. Ma me ne asterrò per non abusare dell'indulgenza della Camera.

Io quindi, se credessi possibile che si potessero introdurre nella legge tutte le disposizioni necessarie a provvedere a questi casi speciali, confesso che farei assai volentieri una proposta che conducesse a questo scopo; ma siccome penso che ciò riuscirebbe assai difficile, e che forse ritarderebbe la votazione di questa legge, così propongo che s'introduca nella medesima una disposizione la quale faccia sì che i membri del corpo insegnante siano dalla medesima eccettuati, salvo a provvedere di poi per essi con un'altra legge nella quale si potrà discutere intorno al modo più opportuno e sulle determinazioni delle classi di professori che potranno meritare maggior riguardo.

Concluderò con un'ultima osservazione. Questa legge contiene all'articolo 6 della proposta ministeriale ed all'articolo 5 del progetto della Commissione una disposizione la quale difficilmente si potrebbe discutere attualmente per quanto riguarda la sua applicazione al corpo insegnante.

Questo articolo fa piena facoltà al potere esecutivo di giubilare, anche loro malgrado, gl'impiegati giunti ad una data età od epoca di servizio; si fa però un'unica eccezione per salvare l'inamovibilità dei magistrati.

Ora è a ritenersi che secondo le leggi che regolano la pubblica istruzione, se non è stabilita l'inamovibilità compiuta per gl'individui che appartengono al corpo insegnante, vi sono però delle disposizioni speciali, le quali in singolar modo garantiscono la condizione loro contro i possibili arbitrii del potere esecutivo.

Ora, se l'eccezione contenuta in cotesta legge non dovesse riguardare che i membri della magistratura, mi pare evidente che le disposizioni della legge in discussione verrebbero ad abrogare quelle altre disposizioni contenute nella legge organica relativa alla pubblica istruzione che ho ora accennate.

Io non credo che la Camera voglia discutere ora la questione se convenga o non convenga mantenere al corpo insegnante la guarentigia della inamovibilità; ciò non si potrebbe fare che in occasione della legge organica sull'istruzione pubblica; ma per evitare una tale discussione uopo è pure astenersi dall'applicare agl'insegnanti una disposizione legislativa, che abolirebbe l'inamovibilità che ora esiste.

Adduco questa ragione per appoggiare la proposta che faccio di rimandare le disposizioni che riguardano la giubilazione dei membri del corpo insegnante ad una legge separata. Io propongo fin d'ora un articolo d'aggiunta a tal fine, sebbene la discussione e la votazione del medesimo si possa anche rimandare al fine della legge; esso sarebbe così concepito:

« La presente legge non sarà applicabile ai membri appartenenti al corpo insegnante, al quale sarà provveduto con legge speciale. »

**FARINI**, ministro dell'istruzione pubblica. Nella tornata di ieri ebbi l'onore di dichiarare alla Camera come fosse mio intendimento, anche prima di cominciare la presente discussione, di proporre un emendamento al progetto attuale per ciò che riguarda il corpo insegnante. Io m'era messo perciò d'accordo sia colla onorevole Commissione, sia col commissario del Governo. Ora nulla ho da aggiungere alle cose dette ieri dall'onorevole Menabrea, ed oggi dagli onorevoli Lione e Cadorna. Convengo pienamente nel principio ch'essi hanno messo innanzi. Credo anch'io che sarebbe oggi cosa difficile l'improvvisare, per così dire, un sistema di legge per le pensioni del corpo insegnante, che fosse in armonia col concetto generale della legge che discutiamo, per cui mi accosto volentieri all'opinione testè manifestata dall'onorevole Cadorna, la quale tende a che, nulla innovandosi a ciò che oggi è stabilito pei membri del corpo insegnante, si rimandi poi ad una legge speciale il provvedere in seguito alle pensioni che li riguardano.

**SAPPA**, commissario regio. Io aveva chiesta la parola per aderire in parte alla proposta dell'onorevole Cadorna ed in parte per fare qualche osservazione che io credeva fosse nell'intendimento del Ministero. Io accettava cioè l'idea di provvedere con legge speciale ai professori delle Università per le ragioni che si sono addotte, che cioè quella carriera non si può certamente intraprendere fuorchè ad una età avanzata, poichè l'insegnamento che si dà all'Università è di ordine superiore, ed esige molti studi: ma, rispettando ogni genere di sapienza, credo che l'insegnamento che si dà dai professori delle scuole secondarie esiga studii molto meno considerevoli: inoltre osservo che si può incominciare la carriera di professore delle scuole secondarie all'età presso a poco a cui si intraprendono le altre carriere; conseguentemente era mia intenzione di accettare la proposta del signor Cadorna, restringendola però ai soli professori delle Università; ma in questa parte mi rimetto al signor ministro, se egli intende che l'eccezione debba comprendere tutti i membri del corpo insegnante o solamente i professori delle Università. Del resto questa questione verrà poi all'articolo 50, quando si tratterà di fare le eccezioni che daranno luogo a leggi speciali.

Osserverò inoltre all'onorevole Cadorna che le sue osservazioni relative ai professori delle scuole secondarie, i quali per lo più hanno principiato la loro carriera nelle scuole provinciali e comunali, la legge è per loro abbastanza provvida perchè stabilisce che quei primi servizi si debbono computare per la metà nella liquidazione della pensione, per modo che questo vantaggio lo avrebbero almeno per metà.

Relativamente poi a quella specie di inamovibilità, a quella garanzia che si vorrebbe dare ai professori, essenzialmente

non entra nelle disposizioni della presente legge e debb'essere oggetto di una legge speciale.

**LIONE.** Non ostante le suaccennate osservazioni che si fecero in contrario degli onorevoli preopinanti, io non potrei recedere dal mio sentimento.

L'onorevole deputato Daziani sarebbe disposto a convenire con me, ove credesse possibile di attuare le distinzioni che io accennava; ma, disperando dell'intento, egli si appiglia per accostarsi ad un mezzo che produce un gravissimo inconveniente, perchè appunto non vuole adottare quegli altri i quali sarebbero i più naturali, i più confacenti per ottenere, almeno approssimativamente, ciò che non si può a rigore e con tutta esattezza.

Egli, per isfuggire all'inconveniente di usare ingiustizia verso coloro che cominciando tardi la loro carriera non potrebbero conseguire il compenso della pensione di riposo, sarebbe disposto a restringere gli anni di servizio ed abbreviare il termine dell'età, onde possano godere del beneficio della legge; ma per favorire costoro, egli disfavorisce lo Stato, dispensando anche coloro che potrebbero prestare un più lungo servizio, ed insino ad età avanzata.

Adunque, col suo principio unitario non riuscirà mai ad ovviare agli inconvenienti e giovare alla giustizia dovuta agli impiegati, senza violare altri diritti ancora più importanti, quelli dello Stato; mentre, al contrario, se si adottano le distinzioni, quelle che possono condurci all'intento, noi evitiamo l'inconveniente di pregiudicare allo Stato, costringendolo a tali pensioni di riposo, prima che uno abbia prestato quel servizio, che sia giunto a quell'età da meritarsi una pensione.

Convieni, per esempio, fare una classe separata per l'insegnamento.

L'onorevole regio commissario osservò che quegli che percorrerà una carriera superiore per la quale si richiedono lunghi e severi studi, costui generalmente consegue gli onori più elevati e le più cospicue pensioni; dunque non ha di che lagnarsi se resta un po' pregiudicato.

Ma io gli osservo che dovendo egli fare questi studi prima di entrare in carriera, resta già contrabbilanciata la speranza di questo equo e giusto compenso.

Badi l'onorevole preopinante, che se costui consegue gli onori delle cariche più alte con stipendi più lautissimi, egli soggiace altresì a lunghi dispendi e di danaro e di fatiche, che si richiedono per abilitarsi alla carriera superiore. Intanto poi sta sempre che non è ristabilita l'eguaglianza e la giustizia.

S'egli ha contribuito colle ritenenze a formarsi la pensione di riposo debbe avere la speranza di poterla conseguire.

È il detto delle sacre carte, che *in robustioribus septuaginta; et si amplius, labor et dolor*. La volete voi togliere questa speranza, od il volete costringere a non sperar più che nei dì del dolore?

Ben tutti il vedete, ch'è assai difficile il toccare questa estrema meta, e che allorquando vi si è giunti, non è per lo più che il dì del dolore.

Se adunque, come il credo, è presumibile di ristabilire la giustizia e far scomparire l'ineguaglianza che ho accennato, ad un tal partito noi ci dobbiamo appigliare.

Il regio commissario vorrebbe procedere per la via delle eccezioni e delle leggi privilegiate. Io non voglio queste leggi neppure in favore del corpo insegnante a cui appartengo, e vi rinunzio.

Neppure io voglio ammettere per buona la ragione del deputato Cadorna, il quale osservava che, se non si fa una legge privilegiata per l'insegnamento, il corpo insegnante resta doppiamente pregiudicato, in quanto che sarebbe obbligato a

prestare più lunghi anni di servizio per conseguire una giubilazione minore e sopportare eziandio quella ritenenza che non aveva luogo prima.

Ma noi siamo qui per stabilire l'eguaglianza; se questa eguaglianza or non esiste, se il corpo insegnante era trattato privilegiatamente, noi dobbiamo rinunziare al privilegio. Solo vogliamo che sia ristabilita l'equa lance della giustizia.

Del resto osservo che nel sistema esposto dagli onorevoli preopinanti, procedendo per una via frazionaria di leggi speciali di privilegio e di favore, al primo passo verrà dopo il secondo e così distruggeremo quell'unità di legislazione e di trattamento che vogliamo stabilire. Quest'oggi si favorisce l'insegnamento, ma domani sorge la magistratura e dice con tutta ragione: voi avete favorita una classe perchè si trovava in condizione privilegiata; anche noi rispetto agli altri ci troviamo in una condizione eccezionale, anche noi dobbiamo sostenere severi studi, nè possiamo entrare in carriera che a 25 o 30 anni. Dunque se non ci avete compresi cogli altri nella prima legge di favore, comprendeteci almeno in una seconda. Quando poi siano ammesse le eccezioni del corpo insegnante e della magistratura, vengono tutti gli impiegati delle amministrazioni per i quali si richiedono parimente i gradi accademici, e lunghi e gravosi studi, allegando essere giunto il loro turno, trovarsi essi pure in condizione diversa da coloro i quali entrano in carriera all'età di 15 o 20 anni e senza aver conseguito nessun grado, e percorrono tuttavia per molti anni una carriera lucrosa e brillante.

Così ne avremmo già quattro, senza far calcolo di tutte le altre leggi di privilegio che si dovrebbero emettere.

Mi pare adunque che nella difficoltà di ben precisare tutte le condizioni nello stato attuale della legislazione, noi dobbiamo attenerci a quei dati che, se non ci conducono ad una rigorosa esattezza, ci fanno però evitare i maggiori inconvenienti e vi ci conducono molto approssimativamente. D'altronde, come dicevano i Romani, *de minimis non curat praetor*; e non è poi necessario che ci soffermiamo a tutte le inezie che possono affacciarsi ad un legislatore.

Si sa che in materia di legislazione è impossibile stabilire delle regole che rispondano a tutte le varianti; l'essenziale si è che venga osservata la giustizia: quando la giustizia è mantenuta dal legislatore mercè di classificazioni ragionevoli, non si dee badare a tutti gli inconvenienti, altrimenti non sarebbe più possibile il conseguimento d'ogni utile sociale.

Non valgono adunque per quanto si è osservato le osservazioni addotte in contrario.

Si fece una legge sui militari; ebbene ora se ne faccia una per tutti indistintamente gli impiegati civili; ma si adottino quelle classificazioni e quelle varianti che ci possono condurre più d'avvicino all'esattezza.

Ad un qual fine non saprei discostarmi dal primo concetto, lasciando che la Commissione lo mediti e vi faccia quelle aggiunte che crede, distinguendo gli impieghi i quali richiedono gradi accademici da quegli altri per i quali nessun grado accademico è richiesto, e da quelli per i quali si richiede inoltre un biennio di studi complementari.

Per tal modo noi non facciamo alcuna eccezione, nè per il corpo insegnante, nè per la magistratura, nè per gli impiegati delle amministrazioni, e via dicendo, ed avremo una legge che offrirà dei dati positivi, e toglierà l'adito a tutti i favori.

Conchiudo che, non ostante il merito delle assennate osservazioni state fatte in contrario, tutto così si debba stabilire, semplificando colla presente legge, e non fare nella via delle leggi privilegiate quel primo passo che ne trarrebbe in seguito molti altri; che si facciano le classificazioni accennate propor-

zionando l'età ed il servizio alle diverse condizioni richieste per le diverse carriere, e così la legge all'equità ed alla giustizia, senza favori o privilegi di sorta.

**PRESIDENTE.** Il signor Lione insiste adunque per una questione sospensiva, la quale consisterebbe nel rinviare alla Commissione quest'articolo primo, onde, secondo le norme state svolte nella discussione, essa proponesse un'altra redazione, in cui si determinasse il diritto alla pensione di riposo, secondo le diverse carriere, secondo i diversi gradi di studio che si esigono per entrare in alcuna di queste.

Domando prima se questa proposta è appoggiata.  
(È appoggiata.)

La parola è al signor Valerio Lorenzo.

**VALERIO LORENZO.** L'ultimo ragionamento dell'onorevole mio amico il deputato Lione toglie la ragione del mio discorso. Solo dirò che, poichè venne appoggiata la sua proposizione, io credo essere conveniente, anzi necessario, che venga prima definito il principio, affinchè la Commissione sappia in qual modo avrà a formulare il suo progetto. Poichè ho la parola, aggiungerò che io voterò per quell'articolo della legge, nel quale vengano trattati con maggiore dignità i professori delle Università e l'intero corpo insegnante.

Noi abbiamo tentato una guerra, e fummo vinti; ci rimane ora un'altra guerra da vincere: la guerra del sapere, la guerra della civiltà. Diamo nel nostro paese l'ospitalità alla scienza, facciamo l'onore che è dovuto al pubblico insegnamento, e per tal modo usciremo di certo vincitori dalla lotta cui ho accennato.

Ma perchè ciò possa aver luogo, egli è necessario che il corpo insegnante di tutto lo Stato abbia un trattamento ben diverso da quello che riceve presentemente; egli è necessario che i professori delle Università possano essere talmente sicuri nella loro carriera, che vi si possano consacrare con tutte le forze dell'animo e del corpo. Ciò non fu pel passato, e non è pel presente. Io ricordo come uno dei più perspicaci ingegni del Piemonte, l'onorevole professore Cantù, che io cito a titolo di onore, dovesse lasciare l'Università, perchè lo stipendio che riceveva non era equivalente al tempo che egli doveva consacrare allo studio della chimica, e questa scienza in Piemonte ha perduto così la coadiuvazione di un uomo tanto illustre....

*Una voce.* È sempre professore.

**VALERIO LORENZO.** È stato richiamato posteriormente. Ne' migliori suoi anni, nella più robusta sua età ha perduto un coadiutore che l'avrebbe fatta molto progredire.

Io lo ripeto, al ministro dell'istruzione pubblica competono in questo momento mezzi d'azione egualmente, e forse più importanti che non al ministro della guerra. Si combatta col l'armi del sapere, si dia alla scienza tutta l'importanza che debbe avere; e noi conserveremo quella preponderanza italiana alla quale abbiamo mostrato di saper dignitosamente aspirare.

**PRESIDENTE.** La sua proposta è precisamente la stessa del deputato Lione, il quale vorrebbe che la Camera si pronunciasse sul principio, si rinviasse l'articolo alla Commissione, e che questa, illuminata dalla discussione, formulasse una nuova proposta.

**VALERIO LORENZO.** Darò una spiegazione. Io mi associo interamente alla proposizione dell'onorevole deputato Lione, che cioè si stabilisca il diritto alle pensioni di riposo secondo la diversa natura degli impiegati. Ma però io intenderei che un'eccezione speciale sia fatta a beneficio del corpo insegnante, come quello da cui si esigono maggiori occupazioni intellettuali e la cui opera logora più presto le forze.

**CAVALLINI, relatore.** Le osservazioni che vennero fatte dall'onorevole preopinante, sia relativamente ai membri che appartengono al corpo insegnante, ai professori specialmente delle Università, sia a tutti gli altri pubblici funzionari i quali sono obbligati a far corsi complementari prima di essere ammessi in carriera, non erano sfuggite alla Commissione. La Commissione si è preoccupata moltissimo di tutte queste distinte persone; essa ha considerato che meritavano forse uno speciale riguardo i professori; ella ha considerato egualmente che di non minor riguardo erano meritevoli coloro che si dedicano all'importante carriera della magistratura; non ha dimenticato che di un riguardo erano pur degni coloro, i quali sono pure obbligati ad insignirsi del grado della laurea, e che percorrono la carriera amministrativa, la carriera cioè delle intendenze; non ha neppure scordati gli ingegneri, i quali si avviano nella carriera del genio civile.

Che la Commissione abbia specialmente fermata la sua attenzione sugli impiegati sovra menzionati lo dimostra quella parte di relazione, di cui fu data lettura dal deputato Daziani. Se non che molte, moltissime difficoltà alla medesima si affacciavano allora quando trattavasi poi di scendere a' particolari. Non si poteva fare una eccezione per questi senza commettere un'ingiustizia per quelli.

Essa era quant'altri mai propensa ad usare, se le fosse stato possibile, una tale quale preferenza a tutti gli impiegati ora nominati. Ma le difficoltà sollevatesi non potevano essere tutte risolte, e non si potevano risolvere perchè anche per tutti i pubblici funzionari che devono avere uno speciale corredo di cognizioni al momento in cui cominciano a prestare l'utile loro opera al paese, non sono prescritte le stesse identiche condizioni.

Se era quindi vivamente sentita la distinzione da introdursi tra coloro i quali entravano in carriera in età tuttora giovanile e senza che fosse richiesto alcun studio, da tutti gli altri i quali sono obbligati a consumare parte delle loro sostanze, e a mettere a partito il loro ingegno, questa distinzione però non poteva essere, senza incorrere in gravi inconvenienti, attuata.

In tale stato di cose la Commissione prese a considerare che il progetto di legge, del quale si sta ora trattando, tende in generale a migliorare di gran lunga la condizione di tutti indistintamente gli impiegati civili, poichè secondo la legislazione attuale le pensioni di riposo dipendono unicamente dal beneplacito del Re, e qualunque sia la durata del servizio prestato dagli impiegati, e qualunque sia la loro età, non hanno mai diritto alla giubilazione; questa dipende sempre dal volere del principe, e non si accorda se non per motivi di salute.

L'editto del 1835 stabilisce solo che sono dispensati dall'obbligo di giustificare le infermità quegli impiegati i quali avessero 45 anni di servizio e 72 di età; ma altra cosa è il fatto della presunzione d'infermità e di inettitudine alla prosecuzione del servizio, altro è che l'infermità dia per sé solo diritto alla pensione.

La legge invece che discutiamo attribuisce un vero ed assoluto diritto a tutti gli impiegati, non ostante qualsiasi opposizione per parte del Governo, non ostante il prospero loro stato di sanità, quando hanno le condizioni volute dalla legge, cioè o il numero degli anni di servizio o l'età prescritta.

Riteneva pure che a tenore dell'articolo 2 gl'impiegati civili venivano ad acquistare un diritto che per lo addietro non era loro accordato. A termini di quest'articolo essi hanno diritto alla giubilazione dopo dieci anni di servizio, se per sovraggiunta infermità divengono essi inabili a continuare od a

riassumere il servizio; disposizione questa che veniva essenzialmente e direttamente a modificare il rigore del disposto dall'articolo precedente.

Per mettere poi in armonia, per quanto fosse possibile, le diverse categorie dei diversi impiegati fra loro, e per serbare nello stesso tempo i debiti riguardi dovuti ad una certa classe dei medesimi, opinò si potesse aumentare di due anni il termine proposto dal Ministero da cui si debba computare il servizio, ed all'opposto diminuire dello stesso termine la durata del servizio, dal Governo fissato a 40 anni.

Con questa modificazione la Commissione credette di essersi attenuta ai principii d'equità. Infatti, estendendo più oltre il termine, dal quale vuoi partire per la computazione del servizio, si ottiene un servizio più lungo da coloro i quali cominciano la carriera nella prima loro giovanile età; diminuendo poi la durata del servizio, si collocavano gl'impiegati superiori in posizione di ottenere la pensione di riposo con un servizio minore di durata di quello che avrebbero dovuto prestare i primi.

Si prevedeva poi il caso, in cui taluno, o per ingegno, o per pratica capacità in un dato ramo d'amministrazione, e d'età avanzata, si disponesse a rendere i suoi servizi al paese. L'esigere da questo le stesse condizioni per fare luogo alla pensione di riposo, le quali sono prescritte per gli altri impiegati in genere, sarebbe stato atto meno conveniente nell'interesse del paese, e che avrebbe peccato di soverchia durezza, sarebbe stato lo stesso che privare lo Stato delle persone eminenti, le quali avrebbero potuto meglio disimpegnare i più vitali suoi interessi.

La Commissione, riducendo a 65 il termine di 70 anni di età proposto dal Ministero, intendeva pur anche d'usare maggiori riguardi sia ai professori, sia al corpo della magistratura, ed a tutti quegli impiegati che devono essere forniti di maggiori cognizioni.

L'economia poi della legge è disposta in modo che non lascia temere che con tali disposizioni le finanze vengano soverchiamente aggravate, imperciocchè l'importare della pensione è desunta dal numero degli anni di servizio, e non da altra circostanza.

L'articolo 21 proposto dal Ministero, il quale corrisponde al 19° della Commissione, stabilisce che quando la media non supera le « lire 2000, la pensione è di un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio. Se la media supera tal somma, la pensione è di un quarantesimo sopra le prime lire 2000 e di un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

Del resto la Commissione non si oppone a che sia adottata la proposta fatta dall'onorevole deputato Daziani; con questo emendamento si stabilirebbe che l'impiegato abbia diritto alla pensione quando conti 35 anni di servizio e 60 di età, oppure 65 anni di età con 40 anni di servizio, come già si proponeva dalla medesima nel suo progetto. Secondo questo emendamento, non si aggraverebbe punto l'erario nazionale, poichè coloro che cominciassero la carriera al ventesimo anno di età, sarebbero obbligati a servire il paese per ben 40 anni per avere diritto al conseguimento della pensione, e gli altri i quali venissero ammessi dopo il venticinquesimo anno di età verrebbero astretti a continuare il servizio oltre gli anni 60 di età per compiere l'altro requisito dei 35 anni di servizio.

Però, per quanto concerne il corpo insegnante, la Commissione non si oppone alla domanda del signor ministro dell'istruzione pubblica, diretta a che si apponga una riserva in fine della legge, in forza della quale si stabilisca che le loro pensioni sieno regolate da apposita legge speciale.

Il deputato Cadorna poi vorrebbe che anche in questa legge i professori delle Università fossero considerati siccome inamovibili; pare alla Commissione non sia il caso di trattare presentemente cotesta questione, la quale non troverebbe qui la sua sede propria, e non potrebbe neppure essere sufficientemente discussa.

Nè può omettere di dichiarare che, in qualunque evento, essi debbano pure essere sottoposti alla ritenenza, come lo saranno tutti gli altri impiegati dello Stato. La ritenenza è destinata a costituire in parte il fondo per il pagamento delle pensioni. Si abbia, se vuoi, un riguardo ai professori sia nella fissazione della durata del servizio, sia nel determinare il limite dell'età, ma non si collochino totalmente fuori del diritto comune. Se debbono fruire del beneficio delle pensioni, deggiono pure sopportare in parte il peso che le pensioni apportano alle finanze già troppo esauste.

La tenuità de' loro stipendi non è un argomento sufficiente per esimerli da quell'obbligo. Molti altri impiegati si trovano in identica posizione, molti funzionari traggono dallo stipendio un mezzo appena appena sufficiente ai giornalieri bisogni, eppure non è questione di esimerli dalla ritenenza. Giustizia quindi ed equità non permettono che si usi cogli uni una misura diversa da quella che verrà adottata per gli altri.

Del resto le osservazioni fatte dall'onorevole Lione vengono appunto in appoggio dell'operato dalla Commissione. Egli lamentava le conseguenze che derivano dal fare tante leggi separate quante sono le diverse categorie degli impiegati, e si pronuncia per l'unità di legislazione anche per rapporto alla legge sulle pensioni: che sia una calamità per un paese il mutare continuamente le leggi, che sia pernicioso il fare sullo stesso soggetto tante leggi speciali quante ne sono le diverse correlazioni, è cosa che non può contestarsi. A quest'unità, a quest'uniformità posero specialmente attenzione i membri della Commissione. Se tutte le difficoltà che si elevarono in questa Camera, e che già furono lungamente dalla Commissione dibattute, non potevano essere superate, non può attribuirsi colpa alcuna ad essa. Essa non può essere tacciata, allo stato attuale delle cose, se prima della fissazione dello stato degli impiegati non le fu dato di stabilire un più equo e più proporzionato limite per tutte le categorie diverse degli impiegati. Essa non può essere imputabile se dovette occuparsi di un oggetto che avrebbe forse dovuto essere per ultimo trattato, se dovette procedere dalla tomba, anzichè dalle fasce de' pubblici funzionari.

Il temperamento proposto dalla Commissione è il frutto delle più minute ed accurate sue indagini. Essa non può pertanto accettare il rinvio che fu proposto, convinta quale è che non potrebbe formulare altra proposta che a tutte soddisfacesse le esigenze dagli onorevoli preopinanti manifestate, come non furono soddisfatte quelle di tutti i membri della Commissione stessa.

Il deputato Mellana manifestò il desiderio che si comprendessero in questa legge alcuni impiegati a guisa di quanto si è stabilito all'articolo 18 della legge 24 giugno 1850 che regola le pensioni dei militari di terra.

Gli impiegati dei quali parla l'onorevole Mellana si trovano nello stesso caso in cui sono i militari contemplati in quell'articolo, e la Commissione dichiara perciò di accettare la proposta relativa.

Per quanto spetta gli impiegati delle due Camere legislative, la Commissione nel suo rapporto ha dimostrato come non possa elevarsi dubbio alcuno che essi sieno compresi fra gl'impiegati civili. Se la Camera però crede che si possa peccare avventura elevare contestazione al riguardo, la Commissione

proporrà a maggiore schiarimento un'aggiunta speciale pei medesimi.

**SAPPA**, *commissario regio*. La discussione che ebbe luogo circa questo primo articolo, come la Camera ben vede, ci ha gittati in un ginepraio di eccezioni che da ogni lato si vorrebbero fare a questa legge, poichè ci si dimanda l'eccezione dei professori delle Università, l'eccezione di tutto il corpo insegnante, della magistratura, di quelli per cui si richiede un grado accademico, e finalmente l'onorevole Menabrea, dopo aver dimostrata la convenienza di fare un'eccezione a favore degli impiegati che percorrono la carriera superiore in confronto di quelli che percorrono la carriera inferiore, ci ha poi persino dimostrata la convenienza di favorire gli impiegati della carriera inferiore in confronto con quelli che si applicano alla superiore; questo deve dimostrare la difficoltà che veramente v'ha nel formulare un progetto di legge che provveda veramente a tutte le difficoltà che si possano affacciare a questo riguardo; queste difficoltà le ha sentite il Governo, le ha sentite la Commissione, e Governo e Commissione non hanno potuto che seguire l'esempio delle altre legislazioni; perchè quello che si fa dalle altre nazioni deve sempre servire di qualche ammaestramento a quello che dobbiamo far noi; quindi si sono stabilite quelle eccezioni le quali sono di natura più evidente, come sarebbe appunto quella dei professori delle Università, perchè appunto nell'insegnamento l'età in cui si può cominciare è molto diversa da quella delle altre carriere.

Ma il Governo non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole deputato Daziani, adottato dalla Commissione, perchè esso non provvederebbe a tutte le difficoltà, e farebbe sì che effettivamente il diritto alla pensione di riposo si potrebbe acquistare più facilmente da chi percorre la carriera superiore, ma susciterebbe sempre un grandissimo inconveniente, che è l'ineguaglianza nella quota delle pensioni; di modo che è dimostrato che il voler evitare tutti gli inconvenienti che ne possono sorgere è cosa impossibile, e non faremmo che impedire il processo di questa legge, la quale pare già abbastanza provvida, perchè provvede, come diceva il signor relatore, e al diritto dell'impiegato e alle circostanze per cui l'impiegato entra a godere di questo diritto.

Quindi io credo di dover insistere perchè la Camera voglia passare alla votazione dell'articolo, mantenendo il progetto del Ministero.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Prima che si proceda più oltre, io sento la necessità, come ministro delle finanze, di compiere a un doloroso dovere, quello cioè di porre la Camera in avvertenza contro tutte le proposte che le verranno fatte per aumentare le pensioni che questa legge deve conferire.

Io invito i signori deputati ad aver sempre presenti, nel votare, le condizioni delle nostre finanze. Sicuramente il Ministero avrebbe desiderato di poter largheggiare rispetto agli impiegati civili, di poter migliorare la condizione loro quando escono dalla loro laboriosa carriera. Esso avrebbe desiderato di cuore di far qualche cosa di più per il corpo insegnante, per la magistratura, per la carriera superiore, per la carriera inferiore, per tutte le carriere insomma, ma finalmente esso ha pur dovuto tener conto delle condizioni dell'erario. E non è poca cosa, anzi è un atto coraggioso, a fronte delle condizioni attuali, di venire a proporre una legge che accrescerà le spese dello Stato.

Ma se, dopo questa proposta, la Camera volesse andar più oltre di quanto intende il Ministero, l'aggravio che ne risulterebbe per il tesoro sarebbe incomportabile.

Se la Camera pone mente alla cifra che è iscritta nel bilancio delle spese generali all'articolo delle pensioni, vedrà quanto essa sia grave. Non sarò pertanto appuntato di troppo rigorismo, se la pongo in avvertenza di andare con molto riserbo.

In un avvenire più o meno lontano le nostre condizioni finanziarie diverranno migliori, ed allora il Parlamento potrà anche migliorare la posizione degli impiegati. Ma ora, lo ripeto, la precipua nostra considerazione debb'esser quella dell'economia.

Io mi credo quindi in obbligo di oppormi alla proposta del deputato Lione, a quella del deputato Daziani ed a tutte le altre che tendessero a variare il progetto del Ministero in un senso più largo.

Quanto a quella del deputato Daziani, che si riferisce più specialmente all'articolo 1, dirò che vi sarebbe un grave inconveniente se si ammettesse il diritto assoluto alla pensione quando l'impiegato fosse giunto all'anno 60° di età, ed avesse compiuto 35 anni di servizio.

Se ciò si adottasse, un numero ragguardevole d'impiegati dell'amministrazione delle finanze avrebbe acquistato il diritto assoluto alla pensione. . . .

**DAZIANI**. Questo succede anche se si ammette il sistema del Ministero. Esso mette 20 anni e 40. . . .

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio (Interrompendo)*. Bisogna che abbiano 40 anni di servizio; e dopo tal termine non c'è che dire, se v'è un diritto assoluto alla pensione.

Quando l'impiegato è giunto all'età di 60 anni, se può servire ancora utilmente lo Stato, io non credo che gli si debba conferire il diritto a tutta la pensione. Noi abbiamo molti impiegati che rendono ottimi servizi, avendo anche più di 60 anni di età. Nell'amministrazione delle finanze, ad esempio, ne abbiamo di quelli la di cui perdita sarebbe altamente sentita.

Conchiudo quindi col ripetere quello che ho detto sul principio del mio discorso, supplicando cioè la Camera a non lasciarsi trascinare da considerazioni di umanità e di filantropia, ma di avere costantemente presente agli occhi la condizione delle nostre finanze, e di mostrarsi, lo dirò con rincrescimento, piuttosto rigorosa che indulgente.

**PRESIDENTE**. V'ha sempre la proposta fatta dal deputato Lione pel rinvio alla Commissione di quest'articolo, per determinare in questo progetto una norma, secondo cui si computino gli anni di servizio, avendo riguardo agli studi che si debbono fare per entrare in carriera.

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera non approva.)

Ora vengono tre emendamenti. Il primo è proposto dal deputato Michelini nei seguenti termini:

« L'impiegati civili che godono di stipendio e di aggio a carico dello Stato, ai quali non provvedono le leggi sulle pensioni dei militari di terra e di mare, hanno diritto alla pensione dopo avere compiuto 40 anni di servizio, o 70 di età con dieci di servizio. »

Il secondo, del deputato Despine, è così formulato:

« L'impiegato civile che ha compiuto 30 anni di servizio, e 60 di età, o 65 anni di età con dieci di servizio ha diritto alla giubilazione. »

Terzo viene quello della Commissione, il quale comprende quello eziandio del deputato Mellana, ed è così concepito:

« L'impiegato civile che ha compiuto 35 anni di servizio e 60 anni di età, ovvero 65 di età con dieci di servizio, ha diritto alla pensione di riposo.

« Sono considerati come impiegati civili per l'effetto della

presente legge tutti coloro che godono uno stipendio a carico dello Stato, e non trovansi contemplati nella legge delle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Fra gl'impiegati civili sono anche compresi quelli delle due Camere del Parlamento. »

La seconda parte di quest'ultimo emendamento è assolutamente distinta dalla questione che si agita dalla Camera. Quindi si potrebbe porre ai voti separatamente.

L'emendamento che dovrebbe essere posto prima ai voti è quello del deputato Michelini, il quale porta un periodo più lungo di tempo passato al servizio.

**SAPPA**, *commissario regio*. Quest'emendamento è quello che si scosta meno dal progetto ministeriale.

**PRESIDENTE**. Allora darò la priorità a quello del deputato Despinè che si scosta di più.

Lo pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Metto ora ai voti quello della Commissione. (*Vedi sopra.*)

(La Camera rigetta.)

Segue ora quello del deputato Michelini.

**DEMARCHI**. Prima di passare alla votazione di quest'emendamento, vi è ancora il progetto primitivo della Commissione a porre ai voti.

**PRESIDENTE**. Parmi che la Commissione non possa tenere due progetti.

**DEMARCHI**. Non essendo passato il primo riprende ora quello che sta scritto nel progetto a stampa.

**MICHELINI**. Essendo stato respinto questo progetto della Commissione, parmi che esso non potrebbe più venire in votazione sotto altra forma. Ad ogni modo per far cosa grata all'onorevole deputato Demarchi, io non dissento che al mio emendamento la Commissione faccia un sotto-emendamento, il quale consisterebbe nel sostituire alla cifra 40 la cifra 38, ed alla cifra 70 quella di 65. Io però dichiaro che mantengo sempre il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Pongo dunque ai voti la proposta della Commissione ripresa in questo momento, così concepita:

« Gl'impiegati civili che hanno compiuto 38 anni di servizio, o 65 anni con 10 di servizio, hanno diritto alla giubilazione. »

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio*. Il Ministero non lo accetta.

(La Camera rigetta.)

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti quello del deputato Michelini.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio*. Il Ministero lo accetta.

**SAPPA**, *commissario regio*. Domanderei all'onorevole Michelini se non avrebbe difficoltà di sopprimere la parola *aggio*, essendo questa poi definita all'articolo 18; la sua redazione è più concisa e meglio combinata, epperò ho creduto di accettarla, ma mi pare che la parola *aggio* si possa omettere senza discapito.

**MICHELINI**. Io aderisco.

**CAVALLINI**, *relatore*. La Commissione diceva: « Sono considerati come impiegati civili, per l'effetto della presente legge, tutti coloro che godono di uno stipendio a carico dello Stato, e non trovansi contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare. »

Ora il deputato Michelini, nel suo emendamento, parla delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, ma non aggiunge, parmi, che *sotto il nome d'impiegati civili comprendansi tutti coloro che godono di uno stipendio a carico dello Stato*; se la cosa fosse così, potrebbe insorgere controversia intorno all'estensione della definizione della parola *impiegati* (*Interruzione*).

Prego il signor presidente a voler leggere l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Rileggo questo emendamento:

« Gl'impiegati civili, che godono di stipendio a carico dello Stato, ai quali non provvedono le leggi sulle pensioni dei militari di terra e di mare, hanno diritto alla pensione di riposo dopo avere compiuti 40 anni di servizio o 70 di età, con 10 di servizio. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora interrogo la Commissione se non intenda di mantenere la sua aggiunta, così concepita:

« Fra gl'impiegati civili sovra indicati sono anche compresi quelli delle due Camere del Parlamento. »

**CAVALLINI**, *relatore*. La Commissione intende mantenerla.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Mi pare inutile questa proposta, perchè questi impiegati sono a carico del bilancio dello Stato.

*Una voce*. Si è per togliere di mezzo un dubbio.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Ma non capisco come vi possa essere dubbio. Le spese della Camera fanno parte di una categoria del bilancio.

**PRESIDENTE**. Il dubbio nasce da ciò, che il bilancio della Camera forma un articolo solo del bilancio: è poi nel bilancio particolare della Camera che sono specificate le spese in articoli.

**MELLANA**. Domando la parola.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. È bene inteso che anche su questi impiegati si farà la ritenenza. Io applicherei questo principio anche senza questo paragrafo, rivolgendomi perciò ai signori questori. Ma, ripeto, credo che sarebbe un pleonasmo inutile l'aggiungere questo paragrafo.

Non fa d'uopo che le spese siano portate nominativamente in bilancio. Per esempio, la Camera vede in bilancio una somma per le manifatture dei tabacchi. Ebbene, tutti gl'impiegati di queste manifatture sono a carico dello Stato, e sono sottoposti alla ritenenza, ed hanno un diritto alla pensione quantunque la cifra portata in bilancio per tali fabbriche formi un articolo solo. Così è lo stesso per gl'impiegati delle due Camere del Parlamento.

**MELLANA**. L'onorevole signor ministro delle finanze non era presente quando ho fatta la mia proposizione; non ha potuto sentire il dubbio che io facevo notare, cioè che il bilancio della Camera si presenta come la dotazione della Corona.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. È un'altra cosa.

**MELLANA**. Se si tace a questo riguardo, si potrebbero comprendere gli impiegati tanto della lista civile come delle due Camere. Nel bilancio dello Stato sa il signor ministro delle finanze che bisogna che siano iscritti nominativamente tutti gli impiegati. Invece il bilancio della Camera è sempre votato per articoli in seduta segreta, e non figura nel bilancio dello Stato che in una somma complessiva.

Quindi io credo che nella legge sia meglio che vi abbia un pleonasmo piuttosto che un dubbio.

**MICHELINI**. Io credo che non sia necessaria una speciale designazione. Nella legge francese vi potrebbe esser dubbio poichè dice: *Les magistrats et fonctionnaires directement rétribués par l'Etat*; ma noi non abbiamo qui la parola *direttamente*; quindi non credo vi possa esser dubbio che gli impiegati del Parlamento devano essere riguardati come impiegati del Governo.

**BELLONO.** Io credo realmente che non possa sorgere dubbio fondato sul punto se la designazione contenuta in quest'articolo possa o non comprendere gli impiegati delle Camere. Mi pare che dal punto in cui la legge riflette tutti gli impiegati il cui assegnamento è a carico dello Stato, non puossi assolutamente muovere contestazione se in questa categoria di impiegati siano compresi pur quelli che fanno servizio presso le Camere. Accennerò che, a mio avviso, non può occorrere il bisogno di ovviare al dubbio che rilevava l'onorevole deputato Mellana relativamente agli impiegati della lista civile, in quanto che questi non percepiscono il loro stipendio a carico dell'erario; e d'altronde l'articolo 13 della legge organica sulla lista civile del 16 marzo 1850 dichiara in termini precisi che in nessun caso d'or in avanti l'erario dello Stato potrà essere gravato di pensioni accordate dall'amministrazione della dotazione della Corona.

Quindi conchiudo che mi pare inutile di fare speciale menzione degli impiegati delle Camere, perchè essi fuor d'ogni dubbio sono compresi nella legge di cui ci occupiamo.

Dico di più che non può, a mio avviso, occorrere il bisogno di fare un'indicazione esclusiva degli impiegati della lista civile, perchè questi, fuor d'ogni dubbio, non possono esservi compresi.

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire al deputato Bellono che nessuno ha fatto questa proposta.

**MELLANA.** Perchè la Camera non abbia timore di mettere un pleonasma adottando la mia proposta, io farò ancora un'osservazione. Nell'articolo 6 del Governo e 5 della Commissione è detto: « Il Governo potrà d'ufficio collocare a riposo un impiegato che abbia diritto a giubilazione a termini degli articoli precedenti e non ne faccia domanda. » Ora, se non si facesse una distinzione, certo non si può ammettere che il Governo abbia questo diritto sugli impiegati del Parlamento; e siccome qui è detto in genere che il Governo ha questo diritto, ne verrebbe per conseguenza, o che questi impiegati dovrebbero ritenersi per esclusi; o che il Governo avrebbe questo diritto che non ha. Dunque la Camera ben vede come sia necessario di fare una distinzione tra gli impiegati del Parlamento e quelli che servono direttamente il Governo.

Quindi insisto perchè la Camera voglia accettare il mio emendamento, il quale d'altronde non pregiudica nulla, perchè è ammesso da tutti che si debba accordare questo diritto agli impiegati del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'aggiunta, così concepita:

« Tra gl'impiegati civili sono anche compresi quelli delle due Camere del Parlamento. »

(La Camera approva.)

Viene ora l'aggiunta del deputato Cadorna, concepita in questi termini:

« Alle pensioni di riposo dei membri addetti al pubblico insegnamento sarà provveduto con legge speciale. »

**SAPPA, commissario regio.** Questa proposta troverebbe suo luogo all'articolo 50 della Commissione e 54 del Ministero, concepito in questi termini:

« Sarà entro il 1852 provveduto per legge alle pensioni:

« Dei porta-lettere, dei postiglioni e dei garzoni d'ufficio delle poste.

« Dei minatori.

« Dei professori e maestri delle scuole pubbliche a carico delle amministrazioni provinciali e comunali. »

**CADORNA.** Per me non ho nessuna difficoltà a che la mia proposta venga discussa in fine di questa legge, perchè nel

proponerla non era mio intendimento che cadesse ora in discussione, ma la faceva in sul principio della discussione soltanto perchè la Camera ne avesse cognizione.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione aderisce a che quest'emendamento sia rimandato all'articolo 50.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'intero articolo 1°, così concepito:

« Gli impiegati civili che godono di stipendio a carico dello Stato, ai quali non provvedono le leggi sulle pensioni dei militari di terra e di mare, hanno diritto alla pensione di riposo dopo di aver compiuti 40 anni di servizio, o 70 di età con 10 di servizio.

« Fra gli impiegati civili sovra indicati sono anche compresi quelli delle due Camere del Parlamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Lo stesso diritto compete all'impiegato che dopo 10 anni di servizio è divenuto per infermità inabile a continuarlo, od a riassumerlo. »

**MELLANA.** Mi pare che il termine di 10 anni sia troppo breve. Vi sono delle malattie che danno dei sintomi anticipati di una infermità, alla quale, prima di ricevere un impiegato, si debbe riconoscere se vada soggetto. D'altronde le leggi stesse militari hanno stabilito un tempo maggiore.

**SAPPA, commissario regio.** Osservo che la legge deve contenere il principio e lo contiene dicendo *inabile*; gli articoli poi che seguono si riferiscono a un regolamento speciale che dovrà determinare quali sono le infermità che danno luogo all'applicazione del disposto di questo articolo, precisamente come si fa nelle leggi militari, dove eziandio la legge stabilisce il diritto alla pensione per inabilità derivante da infermità, e un apposito regolamento determina poi i casi nei quali si fa luogo all'applicazione di questa disposizione.

**CAVALLINI, relatore.** Alle cose dette dal signor commissario aggiungerò che non vi è nulla a temere col limitare solamente a 10 anni il tempo del servizio, perchè l'infermità debbe essere tale che non permetta al pubblico funzionario nè di continuare, nè di riassumerlo. L'infermità debbe essere sempre giustificata, ed un impiegato che venga ridotto a questa dolorosa posizione non può essere dalla nazione abbandonato senza risorsa alcuna.

Fa d'uopo inoltre ritenere che la pensione è proporzionata al numero degli anni di servizio prestato, e che perciò non potrebbero ricevere se non se tanti quarantesimi e sessantesimi della media dello stipendio dell'ultimo triennio, quanti sono gli anni del servizio stesso.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 2, e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. L'impiegato che, in conseguenza dell'esercizio delle proprie funzioni, o per riportate ferite, o per altro evento fu reso inabile a servire ulteriormente, ha diritto alla giubilazione, qualunque sia la durata de' suoi servizi. »

**CAVALLINI, relatore.** Come scorge la Camera, l'emendamento proposto dalla Commissione, che fu letto testè dal signor presidente, non è altro che una semplice modificazione di redazione al progetto ministeriale; per spiegare poi vieppiù la legge, affinchè non possano sorgere dubbi sull'interpretazione, essa crederebbe meglio a luogo di dire « o per riportate ferite, o per altro evento fu reso inabile, » che si dicesse « sia per riportate ferite, sia per altri eventi, » e ciò per dinotare con sempre maggior chiarezza che le particelle o devono intendersi congiuntive e non disgiuntive dall'estremo richiesto dell'esercizio delle funzioni pubbliche.

**SAPPA, commissario regio.** Il Governo accetta questa redazione.

**CAVALLINI, relatore.** Invece di giubilazione, essendosi ammesso l'emendamento Michelinì, converrà dire pur qui *penzione di riposo.*

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo così emendato (La Camera approva.)

« Art. 4. L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo non maggiore di 10 anni, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per infermità indipendenti dalle cause di cui all'articolo precedente, ha diritto ad un assegnamento d'indennità. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il Governo potrà d'ufficio collocare a riposo un impiegato che abbia diritto a giubilazione, a termini degli articoli precedenti, e non ne faccia domanda.

« Potrà anche pronunciare d'ufficio il collocamento a riposo per esigenze straordinarie di servizio, rispetto ad un impiegato che non abbia diritto alla giubilazione.

« In questo caso l'impiegato dovrà pure essere provvisto di pensione se avrà compiuto 40 anni di servizio, o d'indennità se il servizio sarà di minor durata.

« In ogni caso, il provvedimento d'ufficio dovrà essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri se si tratterà d'impiegati nominati con decreto reale.

« S'intende salvo il disposto delle leggi relative alla inamovibilità dei magistrati. »

**LIONE.** Non vorrei che senz'avvertenza noi pregiudicassimo con quest'articolo la condizione in cui si trovano gl'insegnanti.

A termini dell'articolo 15 della legge 4 ottobre sull'insegnamento, gli addetti al medesimo godono, se non di una vera inamovibilità, come la magistratura, di una semi-inamovibilità, stantechè dopo tre anni di esercizio non possono essere destituiti dal loro impiego per sola disposizione ministeriale; ma si richiede a quest'uopo un preventivo giudizio del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Trovandosi nell'articolo 6 della legge che ora si discute un'eccezione a favore della magistratura e non degl'insegnanti, ne risulterebbe la tacita abrogazione dell'accennata guarentigia che, a mio avviso, è ben tenue, e dovrebbe anche essere maggiore.

Ed invero noi siamo gl'insegnanti della verità, come i magistrati sono i sacerdoti della giustizia; ed è d'uopo che senza pericoli, inconvenienti e timori possiamo manifestare intiera la verità secondo la nostra convinzione.

È dunque conveniente che non si pregiudichi alla prerogativa summenzionata, specialmente in un modo incidentale e senza che preceda un'apposita discussione.

Per tali motivi io domando che venga in tale articolo inserita un'aggiunta colla quale si comprendano coi membri della magistratura eziandio gli addetti al pubblico insegnamento, ai quali compete la suddetta quasi inamovibilità.

**CADORNA.** Se la Camera non intendesse di adottare la proposta da me fatta e che fu rimandata in fine della legge, credo che sarebbe indispensabile il provvedere a che l'articolo proposto dalla Commissione non fosse applicabile al corpo insegnante almeno finchè il Parlamento non abbia discusso la legge organica relativa all'istruzione pubblica. Ma parmi che la Camera ha già aderito a rimandare in fine della legge la discussione della mia proposta, la quale, ove venisse accettata, siccome la legge non sarebbe applicabile al corpo insegnante, così riuscirebbe inutile di fare un'eccezione particolare all'articolo 5 della Commissione. Sibbene quest'eccezione diventerebbe indispensabile ove la Camera volesse applicare questa legge anche al corpo insegnante. Per conci-

liare la decisione già presa dalla Camera colla necessità di provvedere contemporaneamente, ove ne venga il caso, agli effetti dell'articolo 5 suaccennato, io propongo che, siccome fu rimandata alla fine della legge la discussione del mio emendamento, così si facesse la riserva di una proposta relativa all'articolo 5 della Commissione nel caso che la mia proposta non venisse accettata; che se la Camera adotta la mia proposta, la quale consiste nell'impedire che questa legge sia applicata al corpo insegnante, allora diventerà inutile ogni eccezione all'articolo 5; ma se la Camera non adottasse la mia proposta, e volesse applicare la presente legge al corpo insegnante, allora crederei indispensabile di fare un'eccezione particolare all'articolo 5, acciocchè non sia con questa legge inopportunamente abrogata una delle più ragguardevoli prescrizioni della legge organica sull'insegnamento.

**SAPPA, commissario regio.** Io accetto la proposta fatta dal deputato Cadorna, la quale rimanda questa questione in fine della discussione della legge; allora si vedrà se sarà il caso di sopprimere quest'alinea, oppure di conservarlo, sebbene vi sia una differenza essenziale tra l'inamovibilità di un magistrato, la quale è portata dallo Statuto, ed una promessa d'inamovibilità fatta con una legge la quale ancora non esiste; ma la questione troverà luogo opportuno quando verrà in discussione l'articolo relativo ai professori.

**PRESIDENTE.** Sarebbe forse conveniente che la Camera deliberasse sulla proposta del signor Cadorna per vedere se in questa legge si debbano anche comprendere i professori, perchè si possono presentare nel corso della discussione altre questioni relative a questo corpo.

**MICHELINI.** Io propongo un mezzo di conciliazione, il quale consisterebbe nel sopprimere la parola *magistrati*. Così la questione rimarrebbe intatta, si provvederebbe all'inamovibilità qualunque essa sia, tanto dei magistrati quanto dei professori, e sarebbe così raggiunto lo scopo cui tende l'onorevole Cadorna.

**FARINI, ministro della pubblica istruzione.** Proporrei di dire: « S'intende salvo il disposto delle leggi relative all'inamovibilità. » (*Segni di adesione*)

**LIONE.** Chiedo la facoltà di fare alcune poche osservazioni per meglio illuminare la Camera sullo stato attuale delle cose.

Io credo che sia sufficiente, ma non vorrei che si fraintendesse.

Attualmente il corpo insegnante non gode di un'inamovibilità vera ed assoluta, ha bensì una prerogativa che ha qualche cosa di simile all'inamovibilità; per conseguenza qualora si usi la parola inamovibilità, intendo bene che sia spiegato essere compresa l'inamovibilità vera della magistratura, e quella imperfetta, quella specie d'inamovibilità del corpo insegnante.

Avverto poi la Camera esser cosa di fatto che in forza della legge 4 ottobre 1848 questa specie di prerogativa, questa specie d'inamovibilità è assicurata al corpo insegnante. È dunque necessario che questa prerogativa, quest'inamovibilità di secondo grado del corpo insegnante sia anche compresa nella legge.

**FARINI, ministro della pubblica istruzione.** Alle spiegazioni ora date dal deputato Lione credo si debba aggiungere che la legge del 4 ottobre sancisce questo principio d'inamovibilità dopo tre anni d'esercizio d'una cattedra nell'insegnamento dello Stato; ma soggiunge che per legge sarebbe in seguito regolato l'esercizio di questo diritto. Ora sono passati i tre anni i quali davano il diritto a tale inamovibilità a seconda del prescritto dalla legge del 4 ottobre, e non si è mai fatta

una legge regolatrice di questo diritto, per cui nel dire come io proponeva or ora « salvo il disposto delle leggi relative all'Inamovibilità, » non si esclude che si possano poi fare leggi successive le quali regolino l'esercizio di questo diritto.

**LIONE.** Accetto pienamente le spiegazioni date dal signor ministro.

**CAVALLINI, relatore.** Dalle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Lione ed anche dal signor ministro dell'istruzione pubblica appare che una certa quale diversità esista realmente tra l'inamovibilità della magistratura, e quella accordata, o per meglio dire promessa ai membri del corpo insegnante. Adoperando quindi la parola generica di *inamovibilità*, la Camera potrebbe forse pregiudicare la questione, epperò io crederei che fosse molto migliore spediente il sopprimere l'ultimo alinea.

Egli è evidente che gli impiegati nella magistratura, i quali sono inamovibili, non ostante la facoltà accordata all'articolo 10, non si potrebbero dal Governo rimuovere, poichè la loro inamovibilità è basata sopra una legge superiore alla Camera, è basata sullo Statuto. Lo Statuto prescrive che i magistrati sono inamovibili dopo un triennio di esercizio; dunque una volta che abbiano compiuto tre anni di esercizio sono essenzialmente inamovibili. Lo stesso non potrebbe affermarsi dei professori delle Università, mentre la legge che la sanzionasse potrebbe essere, non dirò mai abrogata, ma modificata certamente.

**RAVINA.** Io sono d'avviso che non si possa sopprimere questo paragrafo, perchè, così facendo, starebbe ferma bensì l'inamovibilità dei magistrati, essendo essa garantita dallo Statuto, ma si verrebbe a derogare a quella di cui godono i professori. Io credo che il miglior mezzo sia di lasciare il paragrafo come esiste, poichè provvede alla vera inamovibilità di cui godono i magistrati; ma riguardo ai professori, a cui questa parola *inamovibilità* veramente non si applicherebbe, si potrebbero aggiungere queste parole: « e non è derogato alla prerogativa onde gode il corpo insegnante. » Queste prerogative saranno poi per legge più chiaramente derivate, ma frattanto ora esisterebbero.

Mi pare che con questo si provveda abbastanza.

**CADORNA.** Faccio presente che la proposta del deputato Ravina pregiudica la mia, perchè, adottandosi la medesima, la legge si occuperebbe specialmente di una cosa che riguarda il corpo insegnante: ora la mia proposta, che ha per oggetto di far sì che il corpo insegnante sia escluso affatto dalle disposizioni di questa legge, verrebbe implicitamente rigettata.

Quindi io persisto nel chiedere che o la Camera voglia discutere ora la mia proposta (il che desidero, perchè in allora la questione di principio sarebbe subito decisa), ovvero se essa vuol rimandare al fine della legge la discussione della mia proposta, allora rimandi pure al fine della legge la questione che si riferisce all'emendamento propostosi ora all'articolo 5.

**PESCATORE.** L'emendamento dell'onorevole deputato Michelini, accettato dal signor ministro, mi pare il più adatto alle circostanze. La prerogativa di cui godono attualmente i professori è una vera inamovibilità.

Che cosa è l'inamovibilità di un funzionario? Si è il diritto di non essere rimosso dall'impiego, salvo mediante un giudizio contraddittorio. I magistrati sono inamovibili, ma se mancano al loro dovere, si promuove un'azione contro di loro da chi è deputato per questo. Il magistrato giudica, e li rimuove mediante una sentenza. Lo stesso accade dei professori. Se mancano ai loro doveri, certo possono rimuoversi; ma per questo è necessaria un'accusa, che si intenta da chi è deputato per

ciò, davanti al Consiglio superiore d'istruzione, il quale in tal caso assume il carattere di un vero tribunale; ed il professore non può essere giudicato, se non è sentito.

E questo lo dice espressamente la legge: l'accusato debbe essere chiamato e sentito nelle sue difese e quindi il Consiglio superiore d'istruzione pronuncia la sua sentenza ed allora soltanto può essere rimosso; è dunque questa una vera inamovibilità; la differenza che corre tra l'inamovibilità dei professori e quella dei magistrati consiste in questo, che il giudice è giudicato dai tribunali ordinari, perchè il funzionario inamovibile dev'essere giudicato da suoi pari e il professore è giudicato non già dai tribunali civili (e non lo potrà essere giammai), ma dal Consiglio d'istruzione, che è pure il tribunale di pari, perchè nel Consiglio vi sono professori. Ora che cosa manca al regolamento attuale sulla inamovibilità dei professori? Manca la procedura. Questa procedura si farà, ma intanto questo non puossi contrastare che l'inamovibilità degli insegnanti che è necessaria per la libertà dell'insegnamento e che si è qualificata semi-inamovibilità oppure semplice prerogativa, non è nè l'una nè l'altra.

Faccio poi osservare che allo stato attuale della legislazione non vi sono che due categorie di inamovibilità, quella dei magistrati e quella degli insegnanti e sfido chiunque a trovarne una terza. Ve ne sarà una terza quando l'onorevole ministro Cavour abbia avuto buon successo nella sua legge per la riforma delle amministrazioni centrali, poichè allora vi sarà pur quella dei membri componenti la Corte dei conti; ma finora non c'è che l'inamovibilità dei magistrati e quella dei professori.

Io non trovo dunque che cosa si possa opporre all'emendamento del signor ministro dell'istruzione pubblica.

**LIONE.** Scusi la Camera, ma è necessario che spieghi la maniera con cui mi sono espresso. Io desidererei, come crede l'onorevole preopinante, che l'inamovibilità di cui godono attualmente i professori fosse un'inamovibilità vera ed efficace come ne gode la magistratura; ma pur troppo la cosa non è così. Motivo per cui io diceva che ben si badasse al valore della parola, e che sotto la stessa denominazione venivano due prerogative differenti.

Acciocchè un'inamovibilità sia vera in faccia al Governo, bisogna che vi sia il giudizio di un tribunale indipendente e che resista al Governo in ogni maniera. Ora io domando se si possa credere tale quel Consiglio superiore, il quale garantisce ai professori l'inamovibilità. Quel corpo è di nomina del potere governativo, epperò se desse delle decisioni che non fossero di beneplacito ministeriale, potrebbe egli stesso essere modificato.

Per conseguenza quel giudizio non procura in effetto la vera inamovibilità.

I membri della magistratura sono giudicati da' loro pari, ma essi sono un potere indipendente ed inamovibile che li assicura; i membri del corpo insegnante sono giudicati dal Consiglio superiore composto di membri amovibili ed in gran parte estranei al corpo insegnante che non lo assicurano affatto.

Dunque sono diverse le inamovibilità, se così si vuol dire: l'una è un'inamovibilità un po' illusoria, l'altra un'inamovibilità vera, intiera ed efficace.

Ecco i motivi per cui distinguendo io profferiva quelle mie prime parole.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mameli ha la parola.

**MAMELI.** Io convengo perfettamente nei sentimenti espressi dal deputato Pescatore. La prerogativa di cui godono i membri del corpo insegnante, mentovata nell'articolo 15 della legge

TORNATA DEL 16 MARZO

del 4 ottobre 1848, è una vera inamovibilità, e ne ha tutti i caratteri. Dal momento che i professori non possono senza giusta causa essere rimossi, che questa causa è di cognizione del Consiglio superiore, che è investito di questa giurisdizione privilegiata e che non può pronunziare senza sentire gli accusati nelle loro difese, io non vedo che cosa manchi perchè questa sia vera inamovibilità.

Havvi una riserva nella legge; ma questa riserva riguarda i casi pei quali potrà applicarsi la pena di sospensione o di rimozione, la spiegazione della forma di procedura alla quale dovrà attenersi il Consiglio superiore; vi è anche la terza clausola determinante a chi tocchino le parti del fisco.

Per tutti questi casi si richiede che intervenga una legge speciale.

Quindi a me pare che l'emendamento proposto corrisponda perfettamente allo scopo prefisso.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io sorgo ad insistere sulla opportunità di discutere, prima di tutte, la proposta del deputato Cadorna, siccome quella che è la più larga. Se questa proposta fosse stata presentata come emendamento all'articolo in discussione, non vi sarebbe più alcun dubbio sull'opportunità

di discuterla presentemente, poichè nell'ordine della discussione agli emendamenti più larghi vuolsi dare sempre la priorità. Era mia intenzione di proporre che la proposta del deputato Cadorna avesse trovato luogo nella discussione del primo articolo al quale si riferisce; ma essendo stato chiesto fuori di questa recinto, mi dovette intendere, appena ritornato, come si fosse presa decisione di discuterla in occasione dell'articolo 50. Per quanto mi pare, si dovrebbe deliberare di presente sulla medesima, perchè per essa vengono tolte di mezzo molte questioni, che saranno per insorgere frequentemente e terranno in sospenso la Camera.

**PRESIDENTE.** Siccome la Camera non è più in numero per deliberare, potrà risolversi domani questa questione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge sulle pensioni di riposo degli impiegati civili.

TORNATA DEL 17 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Questioni relative alle pensioni degli insegnanti, articolo 5° — Parlano il ministro dell'istruzione pubblica, ed i deputati Cavallini, relatore, Cadorna, Iosti e Lione — Approvazione della proposta del deputato Cadorna, e quindi dell'articolo 5° — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione degli articoli addizionali al trattato di commercio colla Francia — Opposizione del deputato Sappa, regio commissario, all'emendamento della Commissione all'articolo 6 — Parole in difesa del relatore — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni del deputato Mezzena all'articolo 7°, e osservazioni del relatore, del regio commissario, e del ministro dell'interno — Approvazione di quell'articolo — Emendamenti dei deputati Valerio Lorenzo e Cavour Gustavo all'articolo 8° — Osservazioni del relatore, del regio commissario e dei deputati Gastinelli e Torelli — Approvazione dei tre primi paragrafi, e reiezione dell'emendamento del deputato Valerio Lorenzo — Emendamento del deputato Polto all'ultimo paragrafo — Osservazioni del regio commissario, del relatore, del ministro dell'istruzione pubblica e del deputato Valerio Lorenzo — Approvazione dell'articolo 8° — Articolo 9° sull'età da cui si computa il servizio — Parlano i deputati Gastinelli, Cavallini, relatore, Mezzena, Mellana, Zirio, Valerio Lorenzo, e il regio commissario.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4177. Ponzone Luigi Giovanni, di Truffarello, vecchio militare dell'impero francese, ricorre per ottenere un aumento alla sua pensione.

4178. Garino, Rocca Paolo, Aymar Giacomo, Canavassi Giuseppe e Riond Amedeo, già segretari di Stato, ora in riposo, ripresentano, rivestita dei requisiti voluti dal regolamento, la petizione ieri registrata al numero 4175, per la

quale chiedono venga assegnata alle vedove degli impiegati in riposo parte della pensione che competeva ai medesimi.

4179. Il comune di Morlasco nella provincia d'Acqui rappresenta alla Camera i gravi inconvenienti che deriveranno ai coltivatori di vigneti in Piemonte, dall'accettazione del trattato di commercio ultimamente concluso dal Governo colla repubblica francese.

4180. Frangini Giovanni, albergatore di Feletto, chiede il pagamento, a titolo di sussidio od indennità, di lire 200, per importo di varie somministrazioni da lui fatte nel 1849 a vari militari in occasione della loro ritirata dopo il fatto di Novara.